



Fabio Franceschi

(ricercatore in Diritto canonico ed ecclesiastico, Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici, Università degli Studi di Roma "La Sapienza")

L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket ¹

SOMMARIO: 1. Premessa. Posizione del problema - 2. La duplice natura della chiesa-edificio: bene liturgico e bene culturale ecclesiale. Problematiche discendenti dal possibile interagire, in ordine alla fruibilità degli edifici di culto monumentali, della dimensione culturale e di quella culturale - 3. Il ticket d'ingresso e la "gestione museale" delle chiese: alcuni dati sulla diffusione del fenomeno - 4. Le ragioni a favore del ticket d'ingresso. I benefici ricavabili dagli introiti della bigliettazione. Considerazioni critiche - 5. Le ragioni contrarie: a) il necessario rispetto delle esigenze di natura religiosa e pastorale - 6. (segue) b) le motivazioni giuridiche: elementi di contrasto con la normativa canonica e civile sulle chiese aperte al culto pubblico - 7. (segue) c) le ragioni di opportunità: l'odiosità della prassi del ticket nella percezione dell'opinione pubblica - 8. I richiami della Commissione paritetica e le iniziative della Conferenza Episcopale Italiana - 9. La nota del Consiglio Episcopale Permanente della CEI: cosa cambia (ma qualcosa cambia davvero?) - 10. Riflessioni a margine della nota. Valore giuridico del documento e valenza del richiamo, in esso contenuto, all'osservanza del principio dell'accesso gratuito alle chiese aperte al culto. Il turismo religioso-culturale come opportunità pastorale (prima ancora che economica) - 11 (segue) Eliminazione della prassi del ticket e valorizzazione di altre possibili forme di introito legate al turismo religioso - 12. (segue) Offerte volontarie, *fund raising*, sfruttamento dell'indotto - 13. Fruizione differenziata degli edifici di culto monumentali in ragione dei diversi possibili utenti e ipotesi straordinarie di possibile mantenimento del ticket - 14. Promozione e valorizzazione, anche in senso economico, degli edifici di culto monumentali e ruolo delle comunità cristiane. Il volontariato come strumento per garantire il servizio di accoglienza nelle chiese storiche - 15. Riflessioni conclusive.

1 - Premessa. Posizione del problema

Negli ultimi anni, anche in Italia, parallelamente (e per effetto) dell'incremento del fenomeno del turismo culturale di massa, che sempre di più interessa anche le chiese aperte al culto e in genere i monumenti religiosi, si è diffusa la prassi di richiedere il pagamento di un biglietto per

¹ Contributo sottoposto a valutazione



l'accesso e la visita turistica ad alcune chiese di significativo richiamo storico, artistico, religioso.

Una prassi, quella segnalata, dai contorni invero discutibili, che, per quanto interessante un numero in realtà esiguo di edifici sacri², ha comunque fatto segnare un *vulnus* rispetto all'operatività del principio del libero e gratuito accesso agli edifici sacri, da sempre proprio della tradizione della Chiesa cattolica in Italia; e che, globalmente considerata, presenta comunque profili di contrasto, o se si preferisce di dubbia compatibilità sia rispetto a basilari ma irrinunciabili esigenze di natura religiosa e pastorale, sia rispetto alla normativa italiana sulle chiese aperte al culto pubblico, la quale tutela la primaria finalizzazione degli edifici sacri alle esigenze culturali³.

Non a caso, l'introduzione del ticket, pur giustificata e, secondo alcuni, resa necessaria da molteplici esigenze, primariamente legate alla conservazione e alla custodia degli edifici sacri interessati, ha dato adito a polemiche e suscitato reazioni negative da più parti, dentro e fuori alla Chiesa; le une e le altre dovute a ragioni di opportunità, nonché, e soprattutto, alla presa d'atto delle difficoltà emerse nel conciliare le esigenze dei visitatori e quelle, prioritarie –o che almeno tali dovrebbero sempre essere, attesa la destinazione originaria dell'edificio di culto– dei fedeli, non di rado impediti e/o limitati nel loro libero accesso per la preghiera, e per lo più "confinati" in aree delimitate e di solito ristrette (la cappella del Santissimo, ecc.).

Le stesse gerarchie ecclesiastiche, investite della questione, hanno a più riprese manifestato perplessità circa l'opportunità del ricorso al sistema della bigliettazione per l'accesso alle chiese aperte al culto. Soprattutto, le stesse si sono mostrate preoccupate rispetto alla eventualità di una estensione del fenomeno, di una "normalizzazione" del sistema

² Secondo i dati ricavabili da una recente rilevazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (d'ora innanzi CEI), le chiese autorizzate alla riscossione del biglietto in Italia sarebbero soltanto 59, su un totale, indicativo, di circa 85 mila esistenti, delle quali la gran parte avente valore storico-artistico e, per tale motivo, sottoposta alla tutela prevista dalla legislazione statale per i beni culturali. Per tali dati si rinvia a **M. RIVELLA**, *Presentazione nota Cei sull'accesso nelle Chiese*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), pp. 494-498.

³ È noto che per chiesa aperta al culto, secondo la definizione formulata dalla migliore dottrina ecclesiasticistica e accolta dalla normativa civile, deve intendersi "quella chiesa regolarmente officiata nella quale, durante le ore in cui sia aperta, possa accedere chiunque, senza dover giustificare alcun particolare titolo di ammissione": **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 11^a ed., a cura di A. Bettetini, G. Lo Castro, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 354.



che, istituzionalizzando la pratica del ticket, portasse al graduale superamento del tradizionale principio della gratuità dell'accesso agli edifici di culto; processo, poi, difficilmente reversibile, e suscettibile di effetti potenzialmente deleteri per l'immagine della Chiesa.

La questione, come è agevole intendere, risulta alquanto delicata, per la contemporanea presenza di una pluralità di aspetti, di valori e di interessi (liturgici, culturali, normativi, turistici, ecc.), tra di loro potenzialmente confliggenti, che necessitano di essere considerati e adeguatamente valutati.

Essa, in ogni caso, richiede di essere inquadrata e concretamente affrontata nell'ambito della più vasta problematica riguardante l'uso turistico dei beni culturali ecclesiali, e delle chiese aperte al culto in particolare, con tutte le implicazioni che la stessa presenta, anche alla luce del vorticoso incremento fatto registrare, negli ultimi anni, dal fenomeno del turismo culturale-religioso di massa.

Quest'ultimo, se da una parte pone l'esigenza per le autorità ecclesiastiche – e, nello specifico, per chi in sede locale è responsabile della gestione degli edifici di culto – di accogliere i visitatori (con tale locuzione genericamente intendendosi quella vasta gamma di persone, variamente culturalizzate, che sono spinte e motivate da esigenze differenti, fra loro eterogenee, quali devozione e/o esigenze spirituali, interessi estetico-culturali più o meno qualificati, semplice curiosità o da altra ragione), onde permettere la legittima fruizione da parte degli stessi del patrimonio storico e artistico ecclesiale, dall'altra pone, inevitabilmente, la necessità (e la difficoltà) di conciliare le esigenze turistiche – e quelle, connesse, che alle stesse si accompagnano, legate alla custodia e alla salvaguardia degli edifici di culto e dei tesori d'arte in essi conservati – con le esigenze primigenie e prioritarie della liturgia e della preghiera⁴.

Il problema, in concreto, è quello di fare in modo che le richieste legate all'utilizzo turistico degli edifici sacri siano soddisfatte senza detrimento della primaria e costitutiva destinazione al culto dei medesimi. Soprattutto, occorre porre in essere ogni sforzo per evitare la c.d. "musealizzazione" degli edifici sacri: ossia che le chiese si riducano a (e

⁴ Per una disamina del fenomeno del turismo religioso-culturale, nei suoi molteplici profili e significati, cfr. **A.G. CHIZZONITI**, *Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale*, in *Codice del turismo religioso*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 1-37; **ID.**, *Il turismo religioso: profili normativi*, in *Andare per Santuari. Atti delle Giornate di studio per operatori del turismo religioso* (Torino, 15-19 ottobre 2004), a cura di G. Gracco e P. Cozzo, Bertoncello Artigrafiche, Aosta, 2006, pp. 73-100; **C. MAZZA**, *Il turismo religioso. Un approccio storico-culturale*, EDB, Bologna, 2007.



siano percepite dai visitatori come) semplici musei, luoghi da visitare per il loro mero significato storico-artistico e/o per i tesori d'arte in esse conservati, a prescindere dalla loro destinazione al culto, dal loro *status* di luoghi sacri, giacché la funzione originaria delle chiese non è, e non può essere, equiparabile né semplicisticamente assimilabile alla condizione museale.

Ciò, peraltro, non sempre è avvenuto laddove è stato introdotto il sistema della bigliettazione. Spesso, infatti, in tali casi, la quasi totalità dell'edificio sacro è stata adibita alla visita a pagamento, mentre a disposizione per il raccoglimento e per la preghiera è stata conservata unicamente un'area circoscritta, di solito una cappella laterale accessibile da un ingresso secondario, con conseguente inevitabile pregiudizio per coloro che, fuori dagli orari previsti per le sacre celebrazioni, si recano in chiesa per la pratica del culto, limitati nell'esercizio della facoltà di accesso (e di libera fruizione) alla *domus Dei*.

Per ovviare a tale situazione, il Consiglio Episcopale Permanente della CEI, nel gennaio del 2012, ha emanato una nota pastorale dal titolo "L'accesso nelle chiese"⁵, con la quale i vescovi italiani hanno richiamato all'osservanza del principio, appartenente alla risalente tradizione italiana, dell'accesso libero e gratuito nelle chiese aperte al culto, in modo che delle stesse sia posta in risalto "la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale" (n. 1).

Preso di posizione significativa, quella dei vescovi italiani, indice evidente della acquisita consapevolezza, *ex parte Ecclesiae*, del problema (e della volontà di trovare soluzione allo stesso), sebbene all'atto pratico occorra rilevare come, a più di due anni di distanza dalla pubblicazione della nota, l'obiettivo prospettato appaia in realtà ancora lontano dall'essere raggiunto.

Del resto, come evidenziato da qualificata dottrina già prima dell'intervento in materia del Consiglio Episcopale Permanente, trovare una soluzione alla questione dei ticket d'accesso alle chiese risulta essere compito tutt'altro che agevole

⁵ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, Consiglio Episcopale Permanente, Nota *L'accesso nelle chiese*, 31 gennaio 2012, in *Notiziario CEI*, 46 (2012), pp. 26-27. Per un primo commento alla nota, cfr. **M. RIVELLA**, *Presentazione nota Cei sull'accesso nelle Chiese*, cit., pp. 494-498. Sul ruolo centrale della CEI nell'azione di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Chiesa italiana cfr. **A.G. CHIZZONITI**, *I beni culturali nell'ordinamento canonico*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, t. 1. Giappichelli, Torino, 2011, pp. 142-145.



“a causa di una varietà di fattori che vanno dalle esigenze di natura economica, alla persistenza di prassi consolidate, alla diversa natura giuridica dei soggetti proprietari, alla complessità della relativa normativa unilaterale e pattizia, statale e regionale”⁶;

e la stessa nota, pur costituendo un primo apprezzabile passo nella direzione dell’auspicata eliminazione del fenomeno, presenta tuttavia alcune “zone d’ombra” (il riferimento è, *in primis*, alla generica previsione di casi eccezionali in cui il principio dell’accesso gratuito può essere derogato, previsti dal n. 2 del documento, di cui si dirà oltre), che, sul piano operativo, rischiano di vanificare, o comunque di limitare in maniera significativa l’efficacia della conclamata asserzione di principio.

Il problema, pertanto, persiste e appare, come tale, meritevole di approfondimento, sia nella sua veste attuale, sia in una prospettiva *de iure condendo*, proiettata alla ricerca di soluzioni atte a favorire il definitivo superamento della pratica del ticket; approfondimento che, per ovvie esigenze di completezza d’indagine, non può che muovere da un previo inquadramento del problema nelle sue coordinate giuridiche essenziali.

2 - La duplice natura della chiesa-edificio: bene liturgico e bene culturale ecclesiale. Problematiche discendenti dal possibile interagire, in ordine alla fruibilità degli edifici di culto monumentali, della dimensione culturale e di quella culturale

È noto che in base al disposto del can. 1214 CIC con il termine chiesa si intende “un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto”.

Come edificio, quindi, la chiesa costituisce *in primis* ed essenzialmente un bene liturgico: essa, in particolare, è la casa del Signore, il luogo nel quale la comunità cristiana si riunisce

“per ascoltare la parola di Dio, per elevare preghiere di intercessione e di lode e soprattutto per celebrare i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. Pertanto l’edificio di culto cristiano è il segno visibile e concreto della Chiesa pellegrina sulla terra e immagine della Chiesa beata nel cielo”⁷.

⁶ G. FELICIANI, *La questione del ticket d’accesso alle chiese*, in *Aedon*, Rivista di arti e diritto on-line (www.aedon.mulino.it), 2010, 3, p. 4.

⁷ C. AZZIMONTI, *L’ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), p. 195. Sulla centralità della liturgia,



In Italia, tuttavia, la gran parte delle chiese possiede anche un valore di bene culturale: per il significato artistico, storico e/o archeologico dell'edificio in sé considerato, e, soprattutto, per quello della gran copia di beni mobili (quadri, affreschi, statue, arredi, organi, apparati liturgici, ecc.), non di rado veri e propri capolavori d'arte, che all'interno delle stesse si trova conservato⁸.

In tali ipotesi, alla primigenia ed essenziale dimensione culturale-liturgica dell'edificio sacro si affianca anche una dimensione turistico-culturale, dalla prima inscindibile⁹; e da tale duplice dimensione discende una possibile duplice (e legittima) fruizione, al contempo culturale e culturale, dell'edificio stesso, la quale deve essere rispettata e

intesa come ragione d'essere di ogni edificio di culto, cfr. **CONCILIO VATICANO II**, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, n. 10, in AAS 56 (1964), pp. 97-138. Per ulteriori richiami cfr. anche **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, Commissione Episcopale per la liturgia, nota pastorale *La progettazione di nuove chiese*, 18 febbraio 1993, nn. 1-2; **ID.**, nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, 31 maggio 1996, nn. 10-13. Salvo diversa indicazione, il testo di questi e degli ulteriori documenti della CEI che saranno citati in corso d'opera è rinvenibile all'url: <http://www.chiesacattolica.it/> cui pertanto sin d'ora si rinvia, omettendo ogni ulteriore richiamo, per la consultazione degli stessi.

⁸ Al riguardo, cfr., specificamente, **G. FELICIANI**, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. Persano, Vita e Pensiero, Milano, 2008, pp. 255-269. Sui beni culturali di interesse religioso cfr., *ex plurimis*: **C. AZZIMONTI**, *I beni culturali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001; **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Articolo 9. Beni culturali di interesse religioso*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. Cammelli, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 84-93; **V.M. SESSA**, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Electa, Milano, 2005; **R. BOTTA**, voce *Beni culturali di interesse religioso*, in *Il diritto: enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore* diretta da S. Patti, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, pp. 493-501; **A.G. CHIZZONITI**, *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, a cura di L. Degrossi, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 63-103; **ID.**, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Derecho y Religión*, 2010, pp. 171-198; **F. PETRONCELLI HÜBLER**, *I beni culturali religiosi: quali prospettive di tutela*, 3^a ed., Jovene, Napoli, 2008; **M. TIGANO**, *Tra economie dello Stato ed "economia" della Chiesa: i beni culturali di interesse religioso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; **N. COLAIANNI**, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21 del 2012, pp. 1-18. Si vedano, inoltre, i diversi contributi tematici raccolti nel volume *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. Madonna, Marcanum Press s.r.l., Venezia, 2007.

⁹ Riguardo alla inscindibilità delle due dimensioni, quella culturale e quella culturale, cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 settembre 2005, n. 129.



concretamente regolamentata in modo da raccordare ed armonizzare, rendendole compatibili, le esigenze del turismo culturale con quelle dei fedeli, nel reciproco rispetto.

Nessun dubbio, del resto, può sussistere a proposito dell'intrinseca valenza e dell'autonomo rilievo da accordare, sia in ambito religioso sia nella prospettiva propria dell'ordinamento dello Stato, alla fruizione turistico-culturale degli edifici sacri (potendosi, al più, discutere sulla estensione, nell'uno e nell'altro degli ambiti considerati, di siffatto rilievo, e sulle conseguenze dallo stesso ricavabili in ambito propriamente giuridico).

Sul piano religioso, in particolare, occorre muovere dalla considerazione che i beni culturali della Chiesa, come è stato più volte ribadito dal magistero ecclesiastico, hanno una eminente funzione pastorale, costituiscono, cioè, strumenti essenziali e primari di inculturazione della fede nel mondo contemporaneo¹⁰.

Ciò, poi, vale particolarmente per le chiese monumentali, con i loro arredi pittorici e scultorei, le quali non solo rappresentano il luogo privilegiato per l'incontro sacramentale degli uomini con Dio¹¹, ma, alla luce del nesso strumentale esistente tra i beni culturali ecclesiali e la missione della Chiesa, assolvono anche ad una specifica ed essenziale funzione evangelizzatrice: sono, cioè, un veicolo di comunicazione della missione della Chiesa, che necessita di essere valorizzato incoraggiando e promuovendo la visitazione culturale delle stesse (e, perciò, consentendo a ciascun individuo, indipendentemente dal livello di fede e di pratica religiosa, la possibilità del libero accesso, negli orari di apertura, non solo per la pratica del culto, ma anche per la soddisfazione di interessi estetici quali quelli connessi alla visitazione culturale, senza limitazioni spaziali e

¹⁰ Sul legame tra la missione della Chiesa e la sua arte, e, in particolare, sulla specifica funzione pastorale del patrimonio artistico ecclesiale cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione ai membri della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa in occasione della prima Assemblea Plenaria*, 12 ottobre 1995, nn. 2 e 4; *Messaggio ai membri della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa in occasione della seconda Assemblea Plenaria*, 25 settembre 1997, n. 2; *Lettera agli artisti*, 4 aprile 1999, n. 12; *Allocuzione ai membri della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa in occasione della terza Assemblea Plenaria*, 31 marzo 2000, n. 3; **BENEDETTO XVI**, *Incontro con gli artisti*, 21 novembre 2009; *Udienza generale*, 31 agosto 2011. Salvo diversa indicazione, il testo di questi e degli ulteriori documenti magisteriali che saranno citati in corso d'opera è rinvenibile all'url: <http://www.vatican.va> cui sin d'ora si rinvia, omettendo ogni ulteriore richiamo, per la consultazione degli stessi.

¹¹ **J. RATZINGER**, *Introduzione allo spirito della liturgia*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2001, p. 59.



temporali che non siano quelle richieste dal necessario rispetto delle funzioni liturgiche)¹².

Questo, naturalmente, sul piano pastorale. Da un punto di vista giuridico, invece, quanto rilevato non si traduce nella configurabilità di un diritto *stricto sensu* alla visitazione turistico-culturale degli edifici di culto monumentali, riconosciuto e come tale esigibile nei riguardi dei responsabili della gestione degli stessi¹³.

In tale ambito, infatti, l'unico diritto sicuramente ammesso dalla normativa canonica in capo ai fedeli è quello ricavabile dal disposto del can. 1214 CIC, ossia il diritto di accedere in chiesa per l'esercizio soprattutto (*praesertim*) pubblico del culto (ossia per partecipare, senza restrizioni, alle funzioni liturgiche). Quanto agli usi per fini diversi dall'esercizio e dalla promozione del culto, della pietà e della religione, il can. 1210 CIC prevede la possibilità che gli usi profani, purché non contrari alla santità del luogo, siano permessi per *modum actus* dall'Ordinario del luogo¹⁴. Non v'è, dunque, un obbligo, sul piano giuridico, dell'autorità ecclesiastica di rendere le chiese accessibili per usi

¹² In proposito, cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *Lettera circolare sulla funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, 15 agosto 2001, n. 6. Nell'ottica segnalata, spetta alle comunità ecclesiali fare in modo che ciascun soggetto, anche in relazione a tale tipologia di visitazione, possa ricevere un'accoglienza generosa ed intelligente, secondo le indicazioni a suo tempo fornite dalla CEI con gli Orientamenti del 1992 (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, n. 39) e, da ultimo, ribadite nella nota del Consiglio Episcopale Permanente (ID., Consiglio Episcopale Permanente, *L'accesso nelle chiese*, cit., n. 3). In proposito, si vedano anche le considerazioni di C. MAZZA, *Il ministero dell'accoglienza nel turismo. Appunti per una riflessione cristiana*" (http://www.chiesacattolica.it/documenti/2006/05/00011696_il_ministero_dell_accoglienza_nel_turismo.html), il quale parla del turista come di un "dono", che "di fatto giunge sconosciuto ma atteso, recando in sé una straordinaria opportunità, tesa a verificare il livello di apertura del cuore, della mente, dello spirito (...)". È inutile sottolineare quanto tale concezione del turista sia lontana dalla logica economica e comunque strettamente materiale sottesa alla previsione del ticket per l'accesso alle chiese.

¹³ Relativamente al rapporto esistente tra pastorale e diritto, o, se si preferisce, alla finalità pastorale del diritto, più volte proclamata dal magistero pontificio, cfr. P.A. BONNET, *Pastoralità e giuridicità del diritto ecclesiale*, in *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 129-191; E. BAURA, *Pastorale e diritto nella Chiesa*, in *Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, a cura del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, LEV, Città del Vaticano 2003, pp. 159-180.

¹⁴ In merito alla previsione di cui al can. 1210 CIC cfr. A. LONGHITANO, *Can. 1210*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, diretto e coordinato da A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. III, EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 1806-1807.



diversi da quelli di culto. La possibilità di destinare le chiese ad usi diversi da quelli religiosi viene fatta dipendere da una valutazione, discrezionale, dell'Ordinario, al quale, in conseguenza, non può che riconoscersi anche la facoltà di negare e, comunque, di regolamentare tali usi, fissando, ad esempio, dei limiti all'ingresso ed alla visitazione culturale negli edifici sacri¹⁵. Vedremo, in concreto, quali conseguenze possano trarsi da tali osservazioni a proposito della questione, che ci interessa da vicino, dell'utilizzo del sistema della bigliettazione per l'accesso alle chiese monumentali.

Sul piano civile, di contro, un generico diritto di visitazione delle chiese monumentali si ricava da una serie di norme, tanto di natura unilaterale quanto di derivazione concordata¹⁶.

Tra le prime va annoverata la previsione di cui all'art. 28 del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688 per le antichità e le belle arti), la quale stabilisce che "nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri, le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate"; previsione che, come evidenziato in dottrina, deve considerarsi sempre in vigore e applicabile in forza dello stesso Codice dei beni culturali del 2004, poiché compatibile con la disciplina da esso posta¹⁷.

Tra le norme di derivazione pattizia occorre, invece, ricordare l'art. 12, n. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 1984 (l. n. 121 del 1985), che impegna la Repubblica italiana e la Santa Sede a concordare "opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti

¹⁵ In ogni caso, poi, la facoltà di disciplinare, in relazione ad ogni singolo edificio di culto, l'esercizio in concreto del diritto di accesso (giorni e orari di apertura e di chiusura, limitazioni sui percorsi per la celebrazione di funzioni liturgiche, ecc.) rientra nella responsabilità di parroci e rettori delle chiese, che vi provvedono in via discrezionale, per quanto entro i limiti della ragionevolezza, tenendo conto di una serie di fattori e circostanze (personale ecclesiastico e laico disponibile, stato dei luoghi, ecc.).

¹⁶ Sul concetto di fruizione culturale nell'ordinamento italiano cfr. **L. DEGRASSI**, *La fruizione dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario*, in *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, cit., pp. 137-201.

¹⁷ **A. ROCCELLA**, *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2010, p. 12. Sulle novità introdotte in materia di beni culturali di interesse religioso dalla entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 cfr. **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Articolo 9. Beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 84 ss.



e istituzioni ecclesiastiche¹⁸; impegno da ultimo ribadito con l'Intesa tra lo Stato italiano e la CEI relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005 (sostitutiva di quella, precedente, del 13 settembre 1996, e resa esecutiva con il d.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78), che, all'art. 2 § 7, garantisce l'accesso e la visita ai beni culturali di interesse religioso, precisando che "ove si tratti di edifici aperti al culto o di mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso (..) "¹⁹.

Da quanto rilevato, ad ogni modo, si ricava la necessità che le due forme di fruizione, quella culturale e quella culturale, siano reciprocamente integrate, in modo che gli edifici di culto, nel rispetto della loro natura e destinazione e fatte salve le esigenze culturali e pastorali fissate dai rispettivi titolari, possano essere messi a disposizione anche di turisti e studiosi, per soddisfare le esigenze riconducibili alla visitazione culturale degli stessi e delle opere d'arte in essi conservate.

Sul piano pratico, peraltro, dal possibile interagire in ordine alla fruibilità degli edifici di culto monumentali della duplice dimensione, culturale e culturale, discendono problematiche di non sempre agevole risoluzione: dalla necessità del ricorso, in taluni casi, alla regolamentazione razionale dei flussi (contingentamento del numero dei visitatori, quantificazione del tempo e dello spazio sostenibile alla pressione materiale e atmosferica che si crea all'interno dei luoghi di visita), all'incremento delle esigenze e delle spese necessarie per la tutela e per la custodia degli edifici (impianti di sorveglianza antifurto, personale di vigilanza), nonché di quelle per la predisposizione di servizi indispensabili (pulizie, servizi igienici, ecc.).

¹⁸ Sul significato e sulla portata dell'art. 12, n. 1 dell'Accordo di Villa Madama cfr. **A.G. CHIZZONITI** *La tutela dei beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., pp. 179-184; **A. ROCCELLA**, *La nuova intesa con la Conferenza Episcopale Italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon*, 2006, n. 1 (<http://www.aedon.mulino.it>); **N. COLAIANNI**, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, cit., pp. 3-6.

¹⁹ Per una disamina dei contenuti dell'intesa cfr. **A.G. CHIZZONITI**, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità e innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2005, pp. 387-398; **G. FELICIANI**, *Le intese sui beni culturali ecclesiastici: bilanci e prospettive*, in *Il diritto ecclesiastico*, 117 (2006), I, pp. 5-17; nonché i diversi contributi contenuti nel volume *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, cit.



Soprattutto, dall'inserimento del flusso turistico nel tempo del sacro discendono difficoltà di non poco conto nel temperare le esigenze dei visitatori con il rispetto della finalità costitutiva e primaria delle chiese, che è quella di luogo di culto e di preghiera.

Se, infatti, su di un piano strettamente teorico risulta ovvio che la fruizione turistico-culturale di un edificio sacro, per quanto legittima, deve comunque essere disciplinata in modo che la destinazione liturgica dell'edificio non ne riceva danno; e se da tale rilevazione inevitabilmente discende che il diritto dei fedeli di accedere nelle chiese per la pratica del culto in pubblico ed in privato, di cui al can. 1214 CIC, non deve in alcun modo risultare lesa e/o menomata dalla fruizione ad opera dei visitatori del patrimonio storico e artistico dalle stesse rappresentato o in esse conservato (il che si traduce nella necessità che la fruizione culturale degli edifici di culto sia regolamentata in modo da non interferire non solo con le funzioni liturgiche, alle quali deve essere sempre garantito il libero accesso, come previsto dal can. 1221 CIC, ma anche, e più in generale, con la facoltà dei fedeli di accesso nelle chiese per l'esercizio del culto in privato negli orari di apertura delle stesse, per come stabiliti dal rettore); sul piano pratico è, tuttavia, agevole rilevare che la presenza dei turisti nelle chiese, specie se quantitativamente massiccia, non di rado costituisce motivo di significativa interferenza con la fruizione culturale delle stesse, sovrapponendosi all'espletamento della liturgia comunitaria o, comunque, alla preghiera ed al raccoglimento in forma individuale al di fuori dagli orari delle sacre celebrazioni.

Il problema, allora, è di come fare per conciliare l'interesse alla visitazione di carattere culturale e turistico degli edifici sacri con il dovuto rispetto della integrità originale e della dignità degli edifici stessi, con il loro *status* di "luoghi sacri, cioè 'messi a parte', in modo permanente, per il culto a Dio, dalla dedicazione o dalla benedizione"²⁰; di come, in altri termini, rendere compatibili le esigenze del turismo culturale con quelle dei fedeli, nel reciproco rispetto.

È in tale più ampio problema che si inserisce l'annosa questione sollevata dalla scelta di introdurre un ticket d'accesso in alcune chiese o complessi di chiese di vasto interesse storico o artistico. Un tema che suscita criticità e provoca discussioni: è giusto far pagare un biglietto d'ingresso per la visita di una chiesa? può la chiesa-museo, che impone un

²⁰ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, nota *Concerti nelle chiese*, 5 novembre 1987, n. 5. Al riguardo cfr. anche C. MAZZA, *Il turismo religioso. Un approccio storico-culturale*, cit., p. 113.



ticket per l'accesso, restare anche luogo di culto? come conciliare le due opposte esigenze?

3 - Il ticket d'ingresso e la "gestione museale" delle chiese: alcuni dati sulla diffusione del fenomeno

Prima, e al fine specifico di rispondere a tali domande, può peraltro essere utile una ricognizione, per quanto sommaria, delle principali tra le chiese monumentali in Italia che hanno adottato il sistema della bigliettazione, e delle modalità all'interno delle stesse adottate per conciliare le esigenze culturali con quelle turistiche.

Il quadro che si ricava da siffatta ricognizione risulta, invero, piuttosto variegato. Ciò dipende dal fatto che il governo della materia è di competenza dei singoli vescovi, cui spetta di stabilire le modalità di fruizione degli edifici di culto all'interno delle diocesi, nonché di "coordinare, disciplinare e promuovere quanto attiene ai beni culturali ecclesiastici"²¹; circostanza, questa, che ha portato, negli anni, all'adozione di soluzioni assai differenziate sul piano organizzativo, non di rado anche all'interno delle singole diocesi (con soluzioni che, a seconda dei casi, si presentano più o meno rispettose della primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale degli edifici di culto interessati).

Come precedentemente accennato, sulla base dei dati disponibili le chiese attualmente autorizzate alla riscossione del biglietto d'ingresso risultano essere 59. Di esse 45 sono di proprietà di enti ecclesiastici, 14 di proprietà di soggetti diversi (prevalentemente il Fondo Edifici di Culto, ma anche fabbricerie, nonché enti pubblici e privati).

La gran parte di esse è concentrata nelle grandi città d'arte del centro-nord del Paese. Non mancano, tuttavia, casi di chiese a pagamento anche nel Meridione, dove il fenomeno ha fatto anzi registrare, in anni recenti, un significativo incremento.

²¹ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., n. 4. L'eventuale imposizione del ticket deve, pertanto, essere autorizzata dal vescovo diocesano, al quale compete emanare norme in materia e vigilare sulla corretta attuazione delle iniziative attuate. Resta ferma, naturalmente, la responsabilità nella gestione degli edifici di culto monumentali di pertinenza di istituti secolari, società di vita apostolica e istituti di vita consacrata in capo ai rispettivi superiori. Per maggiori delucidazioni in ordine ai soggetti responsabili della gestione delle chiese monumentali, e dei beni culturali ecclesiastici in genere, si rinvia a **G. SANTI**, *I beni culturali ecclesiastici: sistemi di gestione*, EDUcatt, Milano, 2012, p. 13 ss.



La città dove il fenomeno risulta maggiormente diffuso è Venezia. Nella città lagunare sono a pagamento ben 16 chiese, la gran parte delle quali rientranti nel circuito Chorus, un'associazione creata nel 1999 per contribuire alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle chiese del Patriarcato e dal loro contenuto²². L'associazione, che negli anni ha fatto da modello per realtà similari sorte in altre città italiane, gestisce l'apertura e la custodia delle diverse chiese aderenti al circuito, favorisce la conoscenza delle stesse (e dei patrimoni d'arte in esse conservati) attraverso un "percorso museale" che le unisce tra di loro, ne cura la manutenzione e il restauro, il tutto secondo la logica del cd. "museo diffuso"²³.

Nel Nord, chiese a pagamento si trovano poi anche a Ravenna (la basilica di San Vitale e la chiesa di Sant'Apollinare Nuovo, oltre al Battistero Neoniano ed al mausoleo di Galla Placidia, tutte visitabili con un unico ticket cumulativo²⁴) ed a Verona, ove opera l'associazione "Chiese Vive", che dal 1995 si occupa della gestione e dell'afflusso turistico alla cattedrale di Santa Maria Assunta, alla basilica di San Zeno, a Santa Anastasia e a San Fermo Maggiore²⁵.

²² Si tratta delle chiese monumentali di Santa Maria del Giglio, di Santo Stefano, di Santa Maria Formosa, di Santa Maria dei Miracoli, di San Giovanni Elemosinario, di San Polo, di San Giacomo dall'Orio, di San Stae, di Sant'Alvise, di San Pietro di Castello, del Santissimo Redentore, di Santa Maria del Rosario, di San Sebastiano, di san Giobbe, di San Vidal, e la basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Per indicazioni sulla regolamentazione delle visite e sui costi dei biglietti si rinvia al sito dell'associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia Chorus (<http://www.chorusvenezia.org>). Nel sito è altresì disponibile l'elenco degli interventi di manutenzione e restauro resi possibili con gli introiti derivanti dal sistema della bigliettazione.

²³ Tale concetto – si legge nel sito dedicato – postula la volontà di "dotare le chiese di Venezia di personale idoneo alla gestione del loro patrimonio storico-artistico e l'applicazione delle più aggiornate teorie e pratiche della conservazione e valorizzazione di beni di natura monumentale, diffusi sul territorio. Alla base di ogni scelta dell'associazione sta quindi il concetto di "fruire per conservare", nella consapevolezza della necessità di offrire tanto una risposta alla domanda crescente di fruizione dei beni conservati nelle principali chiese monumentali veneziane, quanto di mettere in atto un meccanismo di autofinanziamento tale da garantire che tale domanda si traduca anche in risorsa da destinare alla manutenzione, conservazione e valorizzazione di questo patrimonio" (<http://www.chorusvenezia.org/>)

²⁴ Notizie dettagliate su orari delle visite e prezzi dei biglietti sono reperibili nel sito internet dell'Opera di Religione della diocesi di Ravenna (<http://www.ravennamosaici.it/in dex2.html>), ente ecclesiastico che si occupa della gestione delle chiese indicate avvalendosi della cooperazione di soggetti laici esterni.

²⁵ Per informazioni cfr. <http://www.chieseverona.it>. Nel sito sono disponibili indicazioni sugli orari e sui costi delle visite. Per i residenti l'ingresso è gratuito; durante le



Scendendo verso il centro della penisola, a Firenze si paga un ticket d'ingresso nelle basiliche di Santa Maria Novella²⁶, di Santa Croce²⁷ e di San Lorenzo²⁸; per ciò che concerne il complesso del Duomo, è libero e gratuito l'accesso alla cattedrale, mentre si pagano separatamente gli

celebrazioni le visite turistiche sono sospese. L'associazione "Chiese vive" si propone di mantenere e tutelare il patrimonio artistico rappresentato dalle quattro chiese e dai beni in esse conservate, e di metterlo, al contempo, a disposizione dei visitatori, fedeli e non, garantendo, anche grazie all'introito dei biglietti, l'apertura delle chiese per buona parte della giornata. In tale ottica –si legge espressamente nel sito– il ticket d'ingresso richiesto viene considerato "un contributo perché questo patrimonio non scompaia o rimanga chiuso dietro solide porte" (<http://www.chieseverona.it>).

²⁶ La basilica di Santa Maria Novella è di proprietà del Fondo Edifici di Culto. Attualmente la gestione della basilica e gli oneri connessi alla sua officatura risultano affidati alla Provincia Romana dei Frati Predicatori (Domenicani), che vi provvede attraverso un'associazione senza fini di lucro, l'Opera per Santa Maria Novella, appositamente costituita nel 2001. Per la visita della basilica è previsto un ticket d'ingresso, che dà diritto alla visita anche dei chiostri; per il culto e per la preghiera è, tuttavia, sempre garantito il libero accesso alla cappella della Pura, aperta con orario continuato dalle ore 7.00 alle ore 19.00. L'ingresso alla basilica è gratuito per i residenti nel comune di Firenze. Nelle festività religiose le visite alla basilica non sono consentite durante lo svolgimento delle funzioni religiose e sono comunque sempre regolate in base ai riti liturgici e alle esigenze che la vita pastorale richiede. Per maggiori informazioni si rinvia all'url <http://www.chiesasantamarianovella.it>, ove, oltre a notizie sull'associazione, vengono riportati anche orari e costi delle visite.

²⁷ Anche il complesso monumentale di Santa Croce di Firenze è di proprietà del Fondo Edifici di Culto. Il compito di curarne l'amministrazione, la tutela, la promozione e la valorizzazione degli aspetti religiosi, civili, culturali e storici è affidato all'Opera di Santa Croce, ente laico fondato nel Cinquecento e che dal 1998 si configura giuridicamente come Onlus. Per la visita della basilica di Santa Croce è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso, il quale, come si legge nel sito dell'Opera, deve essere considerato "un contributo che fa del turista un nuovo ed inedito mecenate" (<http://www.santacroceopera.it/it/InformazioniBiglietti.aspx>). Nel sito si trovano, altresì, informazioni circa l'ingresso dei fedeli per pregare, assistere alle funzioni e confessarsi, con modalità che non mancano, peraltro, di sollevare perplessità, di cui si dirà specificamente oltre.

²⁸ L'accesso alla basilica di San Lorenzo per le visite turistiche è a pagamento, con apertura tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 17 e la domenica dalle ore 13,30 alle ore 17,30. Tuttavia i fedeli hanno libero accesso alla chiesa dal portoncino sul fianco destro della basilica, in uno spazio ad essi riservato, internamente transennato, corrispondente alla cappella e altare del SS. Sacramento, nel quale è disponibile una Bibbia e sono indicate le letture che il calendario liturgico propone giornalmente. La domenica e i giorni festivi, e nei giorni feriali durante l'orario delle Messe, la basilica è chiusa ai turisti ed è consentito solo l'accesso dei fedeli. Indicazioni dettagliate all'url <http://www.operamedicealaurenziana.it/parrocchia/default.asp>.



ingressi alla cupola del Brunelleschi, al campanile di Giotto, al museo dell'Opera, alla cripta di Santa Reparata e al Battistero²⁹.

Sempre nell'Italia centrale, a Siena sono a pagamento l'ingresso nella chiesa di Sant'Agostino e nella cattedrale di Santa Maria Assunta, oltre che quello nel battistero di San Giovanni³⁰; a Orvieto l'accesso nel Duomo e alla cappella di San Brizio³¹; a San Gimignano l'ingresso nella basilica di Santa Maria Assunta³².

Nel Sud, a Palermo si paga l'ingresso nelle chiese di San Cataldo e di Santa Maria della Catena³³. Tra i siti autorizzati alla bigliettazione vi sono anche, fra gli altri, Erice, dove dal 2003 è a pagamento l'ingresso in quattro delle quindici chiese presenti nel piccolo borgo sulla vetta³⁴; le chiese rupestri di Matera³⁵; la cattedrale di Ostuni³⁶.

²⁹ Notizie circostanziate nel sito dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze (<http://www.operaduomo.firenze.it/>), fabbrica della cattedrale fondata nel 1296 dalla Repubblica Fiorentina per sovrintendere alla costruzione del duomo, oggi responsabile della conservazione e valorizzazione dello stesso.

³⁰ Informazioni su orari di apertura e costo dei biglietti all'url <http://www.arcidiocesi.siena.it/index.php?page=musei>.

³¹ Indicazioni su orari e modalità delle visite, oltre che sugli orari delle funzioni religiose sono reperibili nel sito dell'Opera del Duomo di Orvieto (<http://www.opsm.it/duomo/021.html>).

³² Notizie dettagliate su orari di apertura e costo dei biglietti all'url <http://www.sangimignano.com/it/informazioni/orari-prezzi.asp#musei1>.

³³ La valorizzazione turistica delle chiese palermitane è per lo più affidata ad associazioni e cooperative che incassano il prezzo del ticket e in cambio garantiscono l'apertura delle medesime e alcuni servizi. Informazioni su orari delle visite, costi e servizi forniti si possono rinvenire all'url <http://www.museodiocesanopa.it/chiese-di-palermo>.

³⁴ La situazione di Erice, paese-museo, è senza dubbio particolare. Ivi, difatti, non v'è una vera e propria comunità cristiana che si possa occupare delle chiese, essendo la cittadina sostanzialmente spopolata. Il ticket d'ingresso, in tal caso, è stato considerato come l'unica soluzione in grado di assicurare l'apertura delle chiese (delle 4 a pagamento, e delle altre 11 in cui l'accesso è libero e che pure vengono tenute aperte grazie agli introiti della bigliettazione delle 4 principali), consentendo il reperimento delle risorse necessarie a garantire la fornitura elettrica, la custodia, la manutenzione, la sicurezza, ecc. Le ragioni per la conservazione del ticket, anche dopo la pubblicazione della nota del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, sono esposte in una nota dell'arciprete della vetta, che si può leggere all'url <http://www.lagazzettatrapanese.it/attualita/biglietto-di-ingresso-nelle-chiese-interviene-la-cei.html>.

³⁵ Cfr. <http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri/>.

³⁶ Una esposizione delle ragioni che hanno portato alla introduzione del ticket d'ingresso nella basilica di Ostuni si può leggere in **A. GOLIA**, *La gestione dei flussi turistici nella concattedrale di Santa Maria Assunta* (http://www.brindisiweb.it/arcidiocesi/doc/gestione_flussi_turistici_nella_concattedrale.pdf).



Vi sono, poi, situazioni per così dire “ibride”, in cui la questione del pagamento del ticket è stata elusa con il ricorso a soluzioni differenti e alternative, ma che comunque comportano un esborso economico da parte dei visitatori.

È il caso, ad esempio, del duomo di Milano, chiesa cattedrale simbolo della città e meta turistica per eccellenza della metropoli meneghina. Ivi, per l’accesso alla cattedrale non è in realtà previsto il pagamento di un ticket. Tuttavia, dal marzo del 2012, per i gruppi organizzati costituiti da un numero minimo di cinque persone che intendono visitare la cattedrale – non, dunque, per i singoli, che potranno continuare ad accedere liberamente e senza vincoli, a prescindere che lo facciano per pregare o per motivi turistici – la Curia ha introdotto l’obbligo della prenotazione e del noleggio di un sistema di microfonaggio o di un’audioguida³⁷. Sempre per i gruppi è stato, inoltre, previsto un apposito ingresso, distinto da quello dei normali fruitori (fedeli e visitatori singoli), che pertanto possono ora accedere alla chiesa senza più necessità di mettersi in coda³⁸.

La soluzione adottata consente indubbiamente di evitare i problemi derivanti dalla istituzione di un ticket d’ingresso generalizzato, ma di ricavare comunque un introito dal flusso, assai ingente, di coloro che visitano la chiesa per motivi turistici. Essa, peraltro, pur presentando taluni innegabili pregi, primo fra tutti quello di limitare il disturbo arrecato ai fedeli dal vociare che normalmente accompagna le comitive, solleva anche qualche perplessità, sia per la scelta discriminante dei soggetti su cui far ricadere l’onere (i soli “gruppi”), sia, e soprattutto, per

³⁷ Per informazioni sulle nuove modalità di accesso alla chiesa cattedrale cfr. <http://www.duomomilano.it/>. L’onere della cura e della gestione del Duomo, ivi compresa la regolamentazione dell’accesso alla cattedrale, compete alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica per antico possesso di stato e avente scopo di culto e religione (per lo statuto della fabbrica cfr. <http://www.duomomilano.it/index.php/arte-e-cultura/fabbrica-del-duomo/la-veneranda-fabbrica-una-storia-lunga-600-anni/>).

³⁸ Gli introiti del sistema sono destinati principalmente a sovvenzionare i restauri in atto, fra i quali quello che riguarda il restauro della guglia centrale, su cui è posata la celebre “Madonnina”. Sempre al fine di raccogliere risorse, è previsto che tutti i singoli visitatori che accedono in Duomo e desiderano effettuare fotografie per uso personale e non a scopo di lucro o di studio, hanno l’obbligo di acquistare un ticket per ottenere l’autorizzazione ad effettuare riprese fotografiche (per ciò intendendosi qualsiasi tipo di scatto realizzato con ogni tipo di apparecchio, macchine fotografiche su pellicola o digitali, cellulari, tablets e smartphones inclusi). Maggiori informazioni circa le modalità del noleggio, i costi e le categorie escluse all’url <http://www.duomomilano.it/index.php/visitare-il-duomo/orari-e-biglietti/orari/>.



l'obbligatorietà dello strumento. Meglio sarebbe stato, in tale ottica, prevedere il noleggio delle audioguide come "vivamente consigliato", invitando i visitatori a contribuire in maniera volontaria con il noleggio delle apparecchiature messe a disposizione³⁹.

4 - Le ragioni a favore del ticket d'ingresso. I benefici ricavabili dagli introiti della bigliettazione. Considerazioni critiche

Sul tema del ticket d'ingresso per le chiese, come detto, molto si è discusso e si discute.

Tra i commentatori alcuni tendono a considerare l'introduzione del ticket una iniziativa pastorale ragionevole, altri vedono in essa, in tempi di crisi –economica, di vocazioni, di praticanti– un male in qualche modo tollerabile⁴⁰; i più esprimono, invece, perplessità, quando non una netta avversità, e considerano assai preoccupante la diffusione del fenomeno⁴¹.

A sostegno del sistema della bigliettazione per l'accesso alle chiese viene normalmente evidenziato come con le risorse derivanti dalla introduzione del ticket si possano garantire ed incrementare la tutela, la conservazione ed il restauro del patrimonio architettonico e artistico delle chiese monumentali; la valorizzazione del patrimonio medesimo (attraverso, ad esempio, la realizzazione di materiale informativo in grado

³⁹ Una soluzione simile a quella individuata per il duomo di Milano è stata adottata anche nella cattedrale di Palermo Maria SS. Assunta, ove è previsto che i gruppi organizzati (composti da oltre nove visitatori) in visita alla cattedrale e accompagnati da guida, siano muniti di impianto di radio guida (radiomicrofoni e radio cuffia), da noleggiare in loco. Per gli altri visitatori l'ingresso rimane, invece, libero. Notizie circostanziate all'url <http://www.cattedrale.palermo.it/>.

⁴⁰ In dottrina, tra coloro che sembrano ammettere, o che comunque si esprimono in termini non critici nei riguardi della possibilità dell'imposizione di un ticket per l'ingresso nelle chiese cfr. **C. MAZZA**, *Il turismo religioso. Un approccio storico-culturale*, cit., p. 113, nonché **S. BORDONALI**, *Le fabbricerie*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 173-198.

⁴¹ Tra i contrari, a vario titolo, alla previsione del ticket d'ingresso nelle chiese cfr. **C. CARDIA**, *Lo spirito dell'Accordo*, cit., pp. 42-46; **ID.**, *Otto per mille e offerte deducibili*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)*, a cura di I. Bolgiani, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 248-249; **G. FELICIANI**, *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, cit.; **A. ROCCELLA**, *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, cit., p. 12. Una posizione contraria assai netta, successiva alla pubblicazione della nota, è anche quella di **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Per una chiesa a ingresso libero*, 13 marzo 2012, in http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:1462, che parla, in proposito, di "furbetti del bigliettino", definendo i casi di ingresso a pagamento "in buona sostanza abusivi".



di favorire l'accesso alle informazioni storico-artistiche, la predisposizione di percorsi appositi, il miglioramento della illuminazione, la messa a disposizione di personale per l'illustrazione del patrimonio artistico contenuto nelle chiese, il riscaldamento e la pulizia degli ambienti, ecc.); la custodia e la sicurezza delle chiese e dei patrimoni d'arte in esse conservati, e, dunque, la diminuzione dei furti e degli atti vandalici; una più prolungata apertura degli edifici di culto, per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte dei fedeli e dei visitatori.

Quest'ultimo, in particolare, è un aspetto sul quale i fautori del ticket insistono particolarmente: si sottolinea, cioè, come i proventi derivanti dal sistema della bigliettazione consentano la fruizione continuata del bene-chiesa, permettendo di prolungare gli orari di apertura ordinari (estendendoli, ad esempio, anche alle ore centrali della giornata), nonché di tenere aperti edifici di culto che altrimenti resterebbero chiusi, o al più aperti soltanto negli orari di officatura, di solito ridotti alle funzioni religiose mattutine e vespertine⁴².

In tal modo – si dice – viene garantita e protetta la funzione primaria del culto, giacché si consente ai fedeli di poter fruire continuativamente di spazi per pregare all'interno delle chiese. L'ingresso è, inoltre, gratuito per una serie di categorie, a cominciare, normalmente, dai residenti nel comune, che quindi ricavano un indubbio beneficio dal prolungamento dell'orario di apertura. Di contro, in mancanza degli introiti garantiti dalla bigliettazione, anche in considerazione della diminuzione del numero dei sacerdoti e del personale laico di supporto, l'unica alternativa sarebbe – sempre secondo i fautori del ticket – quella della chiusura, cioè della non fruibilità degli edifici e dei tesori d'arte in essi conservati a fini turistici, o di una fruibilità comunque limitata agli orari di apertura delle chiese, per lo più coincidenti con quelli degli uffici religiosi⁴³.

Tra gli argomenti addotti a favore del sistema della bigliettazione viene, poi, usualmente citata anche la possibilità di realizzare, attraverso la previsione del ticket, un controllo ed una regolamentazione del flusso dei visitatori, con conseguente riduzione della pressione antropica insistente sull'edificio sacro. Detto altrimenti, il ticket servirebbe a limitare il flusso

⁴² Sul punto, cfr. **M. RIVELLA**, *Presentazione nota Cei sull'accesso nelle Chiese*, cit., p. 497.

⁴³ Cfr., ad esempio, l'intervista a mons. Finardi, parroco del Duomo di Verona e presidente di "Chiese Vive", l'associazione che da diversi anni si occupa della gestione dell'afflusso turistico delle chiese veronesi (v. *supra*, § 3), riportata in **E. ZUPPINI**, *Ticket nelle chiese: "a Verona resta"*, in *Verona Fedele*, 26 febbraio 2012, p. 3 (http://www.veronafe.dele.it/index.php?option=com_content&task=view&id=925&Itemid=23).



dei visitatori, allontanando coloro che non sono realmente attratti dall'edificio sacro nel suo significato globale, al contempo culturale e culturale. Il biglietto, da tale punto di vista, servirebbe a responsabilizzare il visitatore, favorendo una fruizione e una valorizzazione maggiormente consapevole degli spazi sacri. Le chiese sarebbero, in ogni caso, meno caotiche, con conseguente beneficio sia per i visitatori, sia per gli stessi fedeli.

Ora, globalmente intese così come singolarmente considerate, le diverse argomentazioni sostenute dai fautori del ticket appaiono tutte in qualche modo esornative di istanze reali e meritevoli di considerazione. Viene, tuttavia, da chiedersi se esse risultino sufficienti a giustificare l'adozione di una prassi dai contorni comunque discutibili.

Al riguardo, occorre subito sgombrare il campo da un possibile equivoco.

Ad essere in discussione non sono, evidentemente, i benefici ricavabili grazie agli introiti del sistema della bigliettazione. Non v'è dubbio, difatti, che il pagamento di un ticket, laddove previsto, contribuisce, almeno in parte, al reperimento dei fondi necessari alla conservazione dell'edificio, alla sua migliore gestione ed alla sua valorizzazione (consentendo, in particolare, di far fronte ai costi, spesso ingenti, derivanti da una adeguata regolamentazione del flusso dei visitatori nelle chiese di maggiore rilevanza storica e artistica). Del pari, non si discute la necessità, per chi gestisce gli edifici di culto, di disporre di risorse economiche per procedere a continui restauri (anche tenendo conto del fatto che l'attuale congiuntura economica ha imposto una significativa contrazione dei finanziamenti pubblici ordinari e straordinari destinabili a tal fine, che in passato hanno consentito tanti interventi), o per garantire le esigenze della custodia e della sicurezza degli edifici sacri⁴⁴.

⁴⁴ Relativamente a tale ultimo aspetto, è noto che molte opere d'arte negli edifici di culto rimangono incustodite e sono, perciò, particolarmente esposte ai furti ed al degrado, per la mancanza di ambienti protetti e per l'alto numero di visitatori. Occorrono, perciò, attenzioni specifiche per garantire la protezione di queste opere (installazione di sistemi di sorveglianza e antifurto, disponibilità di personale per assicurare la custodia dei beni e vigilare onde evitare comportamenti non consoni alla sacralità del luogo), e, naturalmente, risorse economiche anche ingenti per poterle attuare. In dottrina, il tema della sorveglianza degli edifici sacri aperti al pubblico è sottolineato particolarmente da **G. FELICIANI**, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., p. 262 ss., e da **S. BORDONALI**, *Le fabbricerie*, cit., per il quale, in particolare, l'uso invalso a far pagare un biglietto d'ingresso per l'accesso dei turisti nei luoghi di culto è da ritenere accettabile, potendosi invero considerare "una forma di



Quel che, invece, appare discutibile – e che concretamente si discute – è il modo utilizzato per ottenere tali benefici, ossia il ricorso al sistema della bigliettazione per garantire il reperimento delle risorse necessarie a salvaguardare le esigenze in questione.

È l'introduzione del ticket d'ingresso l'unica o la migliore delle soluzioni utilizzabili? O, di contro, la consapevolezza della necessità di reperire risorse per tenere aperte le chiese, per i restauri, ecc., dovrebbe semmai spingere i responsabili degli edifici sacri alla ricerca di soluzioni alternative, che facciano salva la primaria destinazione al culto degli edifici interessati? E non v'è il rischio che, in tal modo, si finisca per privilegiare la valorizzazione della dimensione turistico-culturale degli edifici di culto, suscettibile di sfruttamento in termini economici, a discapito di quella liturgico-culturale, non di rado sacrificata sull'altare di esigenze legate a logiche profondamente diverse da quelle per cui gli spazi sacri sono stati pensati e costruiti?

Un esempio concreto può servire a chiarire il senso e la portata di tali interrogativi, ed è quello della già ricordata basilica francescana di Santa Croce in Firenze⁴⁵.

Ivi, infatti, per coloro che intendono entrare nella basilica per pregare, è previsto un apposito ingresso laterale, diverso da quello utilizzato per i visitatori. Fin qui, evidentemente, *nulla quaestio*: la previsione di un ingresso secondario, nelle chiese che presentano un ingente flusso turistico, e che magari fanno ricorso al sistema del contingentamento, evita a coloro che intendono entrare nell'edificio per pregare di fare file, confusi con i semplici visitatori. Nel sito della basilica, però, dopo l'indicazione degli orari per pregare, assistere alle funzioni e confessarsi, è al riguardo precisato, con proposizione non proprio felice:

"I fedeli che desiderano entrare a Santa Croce per pregare, confessarsi, incontrare un frate non devono acquistare un biglietto ma sono tenuti ad informare della loro presenza per motivi religiosi il personale addetto e a rimanere nell'area specifica ubicata nel lato sinistro del transetto (cappella del Santissimo Sacramento o Niccolini)"⁴⁶.

contribuzione pubblica su base sostanzialmente volontaria che ha una finalità diversa da quella che giustifica l'istituzione del c.d. otto per mille in favore della Chiesa cattolica" (p. 192).

⁴⁵ Vedi *supra*, § 3.

⁴⁶ <http://www.santacroceopera.it/it/InformazioniBiglietti.aspx>.



Insomma, se qualcuno desidera entrare nella basilica non per ammirarne le bellezze artistiche, ma solo per motivi religiosi, deve informare della propria presenza il personale preposto –in altri termini, giustificare il fatto di essere entrato in una chiesa, la casa di Dio, solamente per pregare– e, naturalmente, rimanere confinato nell’area di rispetto rigorosamente circoscritta. Se, poi, alcuno dovesse aver desiderio di pregare davanti all’altare maggiore o in altro luogo della basilica di pregnante significato religioso, dovrebbe allora pagare il biglietto d’ingresso da “visitatore”: avrebbe, però, la soddisfazione, dopo aver appagato le proprie esigenze di natura spirituale, di poter ammirare i capolavori d’arte contenuti nella basilica.

A ben guardare, la soluzione adottata comporta un vero e proprio capovolgimento della gerarchia delle destinazioni dell’edificio sacro. Non è più neanche il concetto, già di per sé discutibile, di chiesa-museo; è quello di museo-chiesa, in cui la dimensione culturale dell’edificio passa in secondo piano, diviene accessoria rispetto a quella di bene culturale, economicamente sfruttabile.

Così ragionando si rischia, tuttavia, di perdere di vista il fatto che le chiese, quale che sia il loro significato e la loro rilevanza sul piano storico-artistico, sono prima di tutto luoghi sacri deputati all’azione liturgica, alla preghiera individuale e comunitaria. È il culto la ragion d’essere degli edifici sacri, e ogni loro utilizzo differente da quello liturgico, per quanto legittimo, deve essere realizzato in armonia, e mai in concorrenza, con tale essenziale e qualificante destinazione, ossia con il significato stesso delle chiese e con le loro finalità.

5 - Le ragioni contrarie. a) Il necessario rispetto delle esigenze di natura religiosa e pastorale

È questa, e non potrebbe essere diversamente, la prima delle ragioni che si oppongono alla previsione del ticket per l’accesso nelle chiese: il pagamento di un biglietto d’ingresso appare, invero, in palese e tendenzialmente insanabile contrasto con le esigenze religiose e pastorali sottese alla primaria e costitutiva destinazione dell’edificio al culto pubblico.

Se è vero, difatti, che il sistema della bigliettazione permette di tenere aperte le chiese più a lungo, a beneficio non soltanto dei visitatori ma anche degli stessi fedeli, per altro verso esso, fuori dagli orari delle sacre celebrazioni, limita considerevolmente la fruibilità dell’edificio per le



esigenze del culto, lasciando, di norma, a disposizione di quanti si recano in chiesa per il raccoglimento e/o per la preghiera spazi circoscritti, per lo più accessibili da un ingresso secondario⁴⁷.

In nome delle esigenze e delle opportunità offerte dallo sfruttamento turistico (ed economico) degli edifici di culto vengono, in tal modo, sacrificate, o comunque compresse le esigenze dei fedeli concernenti l'uso religioso e liturgico degli spazi sacri; la funzione profana delle chiese viene, in altri termini, pretermessa a quella strettamente religiosa delle stesse.

In tal modo, tuttavia, si perde di vista il fatto che le chiese –come precedentemente ricordato– non sono (e non possono divenire e/o essere considerate) “semplici beni di consumo turistico”⁴⁸, da sfruttare economicamente, ma luoghi sacri “messi a parte in modo permanente per il culto a Dio [...] dove gli uomini raggiungono, nel silenzio o nella preghiera, la pace dello spirito o la luce della fede”⁴⁹.

La destinazione all'azione liturgica qualifica una chiesa radicalmente: le esigenze liturgiche sono, perciò, e devono sempre costituire la priorità (pure nel rispetto delle ulteriori dimensioni che coesistono nell'edificio sacro, specialmente quando dotato di pregio sul piano artistico; tenendo conto del fatto che la dimensione liturgica non solo non esclude le altre dimensioni, ma le accoglie, costituendo il punto di sintesi più alto fra le stesse).

Sul piano strettamente pastorale, pertanto, qualsivoglia utilizzo degli spazi sacri diverso da quello di culto che comporti una limitazione o compressione delle esigenze religiose dei fedeli –come, evidentemente, avviene nel caso della imposizione di un biglietto d'ingresso per la visita turistica– appare, nella sostanza, inopportuno. Non si può fare di chi va in

⁴⁷ Non inficia il senso complessivo della osservazione la circostanza che di solito, come rilevato, nelle chiese in cui è stato introdotto il sistema della bigliettazione, l'accesso risulta gratuito per i residenti e per altre categorie di soggetti specificamente individuate (minori, disabili, ecc.). A prescindere, infatti, da ogni altra considerazione, la libertà di accesso in una chiesa non può dipendere dal criterio della residenza. La casa del Signore è aperta a tutti. Tutti, perciò, hanno –devono avere e vedersi riconosciuta– la medesima libertà di accesso nelle chiese aperte al culto, a prescindere da ogni possibile *status* o condizione personale.

⁴⁸ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 129. Circa la necessità della salvaguardia della finalizzazione principale delle chiese cfr. anche **CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, lettera circolare *Opera artis*, 11 aprile 1971, n. 5; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., n. 39.

⁴⁹ **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO**, nota *Concerti nelle chiese*, cit., n. 5.



chiesa per la pratica del culto un emarginato, confinato in specifiche aree, onde permettere ai turisti paganti di poter usufruire 'liberamente' del resto dello spazio sacro. Un fedele deve poter pregare in ogni luogo della chiesa, e per farlo non può essere costretto a pagare un biglietto d'ingresso.

A ciò si aggiunga che la previsione della obbligatorietà del pagamento di un ticket per l'accesso alle chiese d'arte presenta profili di dubbia compatibilità con i doveri propri delle comunità cristiane, chiamate ad accogliere "nelle chiese come ospiti graditi tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte"⁵⁰; e che la stessa, in un'ottica più ampia, introduce comunque una prassi che non sembra pienamente rispettosa della funzione strumentale degli edifici di culto monumentali (e dei beni culturali ecclesiali in genere) riguardo alla missione pastorale della Chiesa, né conforme al costante insegnamento magisteriale che vuole le due dimensioni degli edifici sacri, quella turistico-culturale e quella strettamente culturale liturgica, fra di loro inseparabili⁵¹.

Tutto ciò, invero, pare essere stato non sufficientemente considerato, o volutamente obliato, laddove si è ritenuto di introdurre il ticket per l'accesso alle chiese aperte al culto.

6 - (segue) b) Le motivazioni giuridiche: elementi di contrasto con la normativa canonica e civile sulle chiese aperte al culto pubblico

Perplessità in ordine alla legittimità di un ingresso non gratuito nelle chiese sussistono, del resto, anche su un piano prettamente giuridico.

La previsione della obbligatorietà del pagamento di un biglietto per l'accesso negli edifici sacri presenta, difatti, profili di dubbia compatibilità sia con la vigente normativa canonica, sia, e soprattutto, con quella civile.

Per ciò che concerne la prima, va in realtà osservato che all'interno della legislazione universale della Chiesa non si rinviene una esplicita proibizione riguardo alla eventuale esazione di un biglietto per l'accesso alle chiese aperte al culto.

⁵⁰ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, Consiglio Episcopale Permanente, nota *L'accesso nelle chiese*, cit., n. 3.

⁵¹ Cfr. *supra*, § 2.



La disciplina canonica si limita, invero, a statuire che “l’ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre celebrazioni sia libero e gratuito” (can. 1221 CIC)⁵².

Il riferimento al “*tempore sacrarum celebrationum*”, di cui al can. 1221 CIC, lascerebbe intendere (e, comunque, non escluderebbe) la possibilità che fuori da esso, e dunque per ragioni diverse dal culto, come ad esempio per soddisfare interessi turistici e/o culturali, l’accesso in chiesa possa anche non essere gratuito, si possa cioè richiedere e riscuotere un qualche compenso per l’accesso all’edificio sacro. In tal senso, sul piano strettamente giuridico, la norma viene comunemente interpretata dai commentatori, la gran parte dei quali sottolinea come essa valga ad assicurare che, anche nell’ipotesi in cui sia previsto un ingresso a pagamento, debba comunque essere assicurata la gratuità dell’accesso durante le celebrazioni liturgiche⁵³.

La previsione di cui al can. 1221 CIC deve, tuttavia, essere coordinata con quelle di cui ai precedenti cann. 937 e 1214 CIC.

La prima di tali disposizioni prescrive che le chiese ove viene conservata la santissima Eucaristia, se non vi si oppone una grave ragione, restino aperte ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché i fedeli stessi “possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento”⁵⁴. Risulta, all’uopo, evidente che l’accesso in chiesa nel tempo e per la finalità prevista dal can. 937 CIC non possa che essere gratuito. Dubbio, peraltro, è se l’obbligo di apertura previsto dalla norma sia riferibile all’intera chiesa, oppure alla sola cappella del santissimo Sacramento (oltre che, ovviamente, al percorso atto a raggiungere la stessa). In tale seconda direzione la previsione di cui al can. 937 CIC viene usualmente interpretata, nella prassi, nelle chiese in cui è stato introdotto il ticket d’accesso a pagamento (come, ad esempio, nel ricordato caso della basilica francescana di Santa Croce in Firenze)⁵⁵.

⁵² La previsione non trova corrispondenza nel CCEO.

⁵³ In proposito, sebbene con sfumature parzialmente diverse, cfr. **J. KRUKOVSKI**, *Can. 1221*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III, cit., p. 1826; **P. VERGARI**, *Can. 1221*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. Pinto, LEV, Città del Vaticano, 2001, p. 707; **J.T. MARTIN DE AGAR**, *Can. 1221*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, ed. it. diretta da J.I. Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma, 2004, p. 808.

⁵⁴ Circa il significato e la portata della previsione di cui al can. 937 CIC cfr. **J.I. BAÑARES**, *Can. 937*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III, cit., pp. 680-682; **M. MOSCONI**, *A che ora apre la chiesa? La disposizione del can. 937*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16 (2003), pp. 145-163.

⁵⁵ *Contra*, però, v. **J.I. BAÑARES**, *Can. 937*, cit., p. 681.



Decisamente più complesso risulta, invece, il discorso in relazione alla previsione di cui al can. 1214 CIC, che nel considerare chiesa “un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto”, introduce, come precedentemente accennato, un vero e proprio diritto del fedele di accesso negli edifici sacri, negli orari di apertura degli stessi per come stabiliti dal rettore, “destinato a permettere al fedele, una volta entrato in chiesa, di esercitarvi privatamente e soprattutto pubblicamente atti di culto”⁵⁶.

Il problema, in relazione a siffatta previsione, è quello di comprendere quale estensione debba essere riconosciuta a tale diritto, e quali limiti, conseguentemente, possano essere frapposti all’esercizio del medesimo. Soprattutto, occorre chiedersi se, stante la previsione di cui al can. 1214 CIC, risulti corretto restringere la libertà (e la gratuità) dell’accesso agli spazi sacri ai soli orari delle celebrazioni liturgiche, ovvero, come ordinariamente avviene nelle chiese in cui è stato adottato il sistema della bigliettazione, a parti circoscritte dell’edificio, riservate al raccoglimento e alla custodia dell’Eucarestia per coloro che vanno in chiesa per pregare.

Al riguardo va intanto osservato che dal riconoscimento del diritto di cui al can. 1214 CIC discende un correlativo dovere per l’autorità ecclesiastica di rendere accessibile la chiesa, in modo da consentire ai

⁵⁶ **C. AZZIMONTI**, *L’ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni* (can. 1221), cit., p. 196, il quale correttamente rileva come tale diritto costituisca la concretizzazione del diritto fondamentale di ogni fedele cristiano a partecipare agli atti di culto divino, in forza dell’esercizio del sacerdozio comune dei fedeli, opera che procede dalla fede e in essa si fonda (cfr. can. 836)”. In senso conforme cfr. anche **J. KRUKOVSKI**, *Can. 1221*, cit., p. 1814, nonché **J.T. MARTÍN DE AGAR**, *Can. 1214*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 803, per il quale dalla definizione contenuta nel can. 1214 CIC si evince che “la precipua caratteristica delle chiese da un punto di vista giuridico è rinvenibile proprio nel diritto dei fedeli di accedere a detti luoghi per praticare il culto in modo pubblico o privato”. In effetti, proprio il riconoscimento in capo ai fedeli di tale diritto vale a distinguere le chiese aperte al culto all’interno della più ampia categoria dei luoghi sacri, destinati al culto divino mediante dedicazione o benedizione (cfr. can. 1205 CIC). Nessun dubbio, dunque, circa il fatto che quello riconosciuto dal can. 1214 CIC costituisca un vero e proprio diritto, al quale corrisponde un preciso dovere da parte dell’autorità ecclesiastica di rendere accessibili le chiese aperte al culto. Del resto, come ricordato da alcuno in dottrina, “quando, nel corso dei lavori per la riforma del Codice, si propose di abolire l’espressione «iure» dal can. 1214 (allora individuato nello schema con il numero 8) perché possibile fonte di abusi e contestazioni, i Consultori ricordarono che «*ius ad normam iuris exercendum est et ideo repellit semper possunt abusus et contestationes*»”: **M. MOSCONI**, *A che ora apre la chiesa? La disposizione del can. 937*, cit., p. 146.



fedeli la possibilità di esercizio degli atti di culto, in forma pubblica o anche privata (tenendo, all'uopo, conto del fatto che l'avverbio *praesertim*, contenuto nel can. 1214 CIC, nel sottolineare come il diritto di accesso dei fedeli alla chiesa sia finalizzato primariamente alla possibilità di esercizio pubblico del culto divino, intenda al contempo evidenziare come lo stesso non possa, tuttavia, essere limitato al tempo dei divini uffici, ma vada esteso anche ad altre forme di culto, e tra queste *in primis* la preghiera personale; senza, peraltro, dimenticare la possibilità di accesso al sacramento della penitenza, di cui al can. 964 §1 CIC).

La disciplina delle modalità con cui, in concreto, rendere accessibile la chiesa (e, dunque, consentire l'esercizio del diritto di accesso sancito dal can. 1214 CIC) è, tuttavia, rimessa ai soggetti responsabili della gestione delle singole chiese, cui spetta, ad esempio, di stabilire giorni e orari di apertura e/o chiusura dell'edificio, l'eventuale diniego di accesso a determinati soggetti, le regole di abbigliamento, ecc.

Siffatta potestà di regolamentazione, la quale necessariamente presuppone in capo a parroci e rettori una certa discrezionalità di valutazione (per quanto, ovviamente, da esercitare nei limiti della ragionevolezza e non del puro arbitrio), ben si può estendere –ferma restando, naturalmente, la necessità dell'autorizzazione vescovile all'uopo richiesta⁵⁷– alla possibilità di introduzione di un ticket d'ingresso per la visitazione di carattere turistico-culturale degli edifici sacri (posto che la normativa canonica vigente, come detto, non ne fa divieto, a condizione che la gratuità dell'accesso sia mantenuta negli orari delle sacre celebrazioni), senza che ciò si traduca in una lesione del diritto di accesso dei fedeli previsto dal can. 1214 CIC.

Tale lesione, difatti, potrebbe aversi solo nella eventualità in cui l'autorità ecclesiastica competente non assicurasse ai fedeli la possibilità di accedere al luogo di culto per le finalità proprie del medesimo (preghiera individuale o collettiva, cerimonie liturgiche, partecipazione agli atti del culto divino in genere), poiché in tale caso verrebbe leso il diritto di accesso ai sacramenti ed agli aiuti spirituali che la Chiesa deve fornire; ma ciò non si verifica, evidentemente, nel caso in questione, in cui la pur rilevante restrizione imposta alla facoltà di esercizio del culto in forma privata rientra, comunque, nei limiti di quel margine di discrezionalità rimesso ai soggetti responsabili della gestione delle chiese nella regolamentazione delle modalità dell'accesso alle medesime.

⁵⁷ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., n. 4.



Dunque, ricapitolando, un diritto vero e proprio all'accesso senza oneri nelle chiese si avrebbe, a norma del can. 1221 CIC, solo per il tempo delle sacre celebrazioni, nonché, nelle chiese ove viene conservata la santissima Eucarestia, nelle ore della giornata in cui le stesse devono obbligatoriamente restare aperte per consentire ai fedeli di trattenersi in preghiera dinnanzi al santissimo sacramento (can. 937 CIC).

Per il resto, ossia fuori da tali ipotesi, non sembra invece potersi configurare una situazione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto vero e proprio all'accesso gratuito nelle chiese, come tale tutelabile in via giudiziaria. Al più, tenuto conto del fatto che la previsione del ticket comprime in qualche modo la possibilità di esercizio del culto in forma privata, si potrebbe al riguardo configurare un interesse legittimo del fedele all'accesso senza oneri nelle chiese aperte al culto, fuori dagli orari delle sacre funzioni; interesse che, ove leso da un provvedimento ecclesiastico ritenuto eccessivamente restrittivo, sarebbe come tale tutelabile in via amministrativa, attraverso l'impugnazione del provvedimento stesso nei modi e nelle forme previsti dal diritto canonico (vescovo, Congregazione romana del culto divino e della disciplina dei sacramenti), per poi eventualmente procedere all'impugnazione del provvedimento definitivo in tal modo conseguito dinnanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁵⁸.

Questo sul piano canonico. Quanto, invece, alla disciplina civile, l'obbligo del pagamento di un biglietto per l'accesso agli edifici sacri sembra apertamente contrastare con la normativa italiana sulle chiese aperte al culto pubblico, la quale prevede e salvaguarda espressamente la funzione sociale degli edifici sacri, riconoscendo ai medesimi un peculiare regime giuridico teleologicamente connesso alla specifica finalizzazione di tali beni al servizio del culto (e, dunque, alla soddisfazione del bisogno religioso della popolazione)⁵⁹.

⁵⁸ Cfr., in proposito, can. 1445 § 2 CIC, art. 123 §§ 1 e 2 della cost. ap. *Pastor Bonus* e artt. 96 e ss. delle *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, 25 marzo 1968). Sul concetto e sui limiti di utilizzabilità della categoria tecnica dell'interesse legittimo nel diritto della Chiesa si veda **M. DEL POZZO**, *Interesse legittimo ed esigenze di tutela contenzioso-amministrativa sostanziale nella Chiesa*, in *Fidelium Iura* 15 (2005), pp. 33-61.

⁵⁹ In proposito, cfr. **C. CARDIA**, *Lo spirito dell'accordo*, cit., pp. 42-46. In altri termini, il diritto del fedele all'accesso in chiesa per la partecipazione agli atti di culto divino trova una tutela indiretta nella legislazione italiana, la quale "riconosce come meritevole di tutela il soddisfacimento dei bisogni religiosi di quanti si avvalgono di una chiesa aperta al culto pubblico e garantisce lo svolgimento dell'attività di culto anche per la sua rilevanza sociale": **V. MARANO**, *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, in



Le leggi italiane, difatti, subordinano la condizione di edificio di culto al requisito della apertura al culto pubblico dell'edificio medesimo; requisito che viene a mancare, quantomeno parzialmente, nelle chiese che adottano il sistema della bigliettazione, nelle quali la possibilità di accesso (e, dunque, la fruibilità del bene e, con essa, la realizzabilità della funzione sociale) risulta condizionata al pagamento di un ticket⁶⁰.

Da tale punto di vista, si può concordare con chi ha ritenuto che le richieste di pagamento per l'accesso nelle chiese monumentali (tanto nell'ipotesi in cui tali chiese siano di proprietà degli enti ecclesiastici, tanto in quella in cui siano ai medesimi concesse in uso gratuito o a fronte di un canone meramente ricognitorio, particolarmente ove appartenenti al Fondo edifici di culto), costituiscano violazione del dovere di conformare i rapporti con i pubblici poteri ai principi di correttezza e di buona fede

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2010, p. 96. In senso concorde v. anche **G. FELICIANI**, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., p. 258. Sulla tutela offerta dalla legislazione ordinaria alla destinazione al culto pubblico cfr. anche **A. BETTETINI**, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, Il Codice Civile. Commentario*, già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 159 ss.; **C. MINELLI**, *La rilevanza civile della "deputatio ad cultum" (art. 831 codice civile)*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. Arrieta, Marcianum Press, Venezia, 2007, pp. 257-271; **P. FLORIS**, *Apertura e destinazione al culto*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 57-77.

⁶⁰ In dottrina è stato rilevato che "l'imposizione di un biglietto di ingresso, obbliga chi vuole utilizzare l'edificio di culto come tale a dichiarare le proprie intenzioni, con conseguente violazione della libertà religiosa e finisce per far perdere alle chiese "musealizzate" quel requisito di destinazione e apertura integrale al culto pubblico che la legislazione italiana, sia unilaterale che pattizia, considera requisito indispensabile affinché un immobile possa acquistare o mantenere la qualifica e le prerogative degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico": **G. CIMBALO**, *Fabbricerie, gestione degli edifici di culto costruiti con il contributo pubblico e competenze regionali sui beni culturali ecclesiastici* (http://ecclesiastico.giuri.unibo.it/wp-content/uploads/2013/05/fabbricerie_ravenna1.pdf), p. 12, nt. 35. Sulla base di tale osservazione l'a., in via deduttiva, formula l'ipotesi, suggestiva per quanto probabilmente ultronea, secondo cui "le autorità ecclesiastiche limitando, ostacolando o sottoponendo a verifica e al pagamento obbligatorio di una somma chi vuole accedere all'edificio di culto hanno sottratto tali edifici al culto pubblico, applicando l'art. 831 C.C. Ne consegue che per tali edifici è venuto meno il regime di tutela previsto dal Concordato 1984 (art. 5), e che essi sono stati esclusi dalla previsione dell'art. 12, comma 2 del medesimo accordo, in quanto non più rispondenti alle "esigenze di carattere religioso" condizione necessaria per applicare la disposizione che garantisce la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Ulteriore conseguenza è che tali edifici non possono beneficiare delle leggi e dei provvedimenti a sostegno delle esigenze religiose delle popolazioni ma devono fare riferimento alle norme in materia di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali" (*ibidem*).



oggettiva; dovere che trova la sua fonte nella previsione dell'impegno alla reciproca (leale) collaborazione tra Stato e Chiesa di cui all'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama, ed alla cui osservanza anche gli enti ecclesiastici proprietari e/o gestori degli edifici di culto appaiono vincolati (dovendosi individuare nello stesso l'operatività di un limite interno all'agire proprio di essi)⁶¹.

A ciò si aggiunga che l'accesso a pagamento nelle chiese non solo non è stato previsto dalla legislazione concordata tra lo Stato e la Chiesa (di esso, da ultimo, non v'è menzione all'interno dell'intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005, la quale, all'art. 2 § 7, si limita a fissare il principio generale secondo cui, nel rispetto delle esigenze di carattere religioso, debbono essere garantiti l'accesso e la visita ai beni culturali ecclesiastici, e fra di essi certamente le chiese, ma nulla dispone relativamente alle condizioni di accesso alle medesime, se gratuito oppure no), ma neppure appare conforme alla regola, precedentemente ricordata⁶², della libera visibilità delle cose d'arte nelle chiese, prevista dal R.D. 30 gennaio 1913, n. 363 (regola che si trova ribadita, in maniera diretta o indiretta, anche in diverse altre disposizioni della normativa italiana, statale e regionale)⁶³.

⁶¹ Sul punto, cfr. **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2014, pp. 34-35. L'A. ritiene che la speciale disciplina degli edifici di culto connessa alla garanzia della loro destinazione in favore di una generalità indistinta sia "alla fonte dello specifico dovere di solidarietà di garantirne ai consociati l'ampia, effettiva e gratuita fruizione in orari di apertura determinati in funzione delle esigenze e delle aspettative dell'utenza e non della disponibilità dei ministri incaricati dell'ufficiatura" (*ivi*, p. 39); dovere che "specifica e rafforza i contenuti della funzione sociale di questa proprietà ai sensi dell'art. 41 Cost., e consente al giudice in caso di palese e grave violazione (si pensi agli edifici di culto aperti solo nell'orario in cui sono officiate le funzioni e solo in alcuni giorni della settimana) di accertare l'illegittimità della condotta dell'ente proprietario e/o gestore, i cui comportamenti sono conformati dal vincolo di destinazione al culto pubblico, dettando altresì le prescrizioni necessarie a garantire i soggetti fruitori del vincolo" (*ibidem*). Circa il dovere alla reciproca collaborazione di cui all'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama cfr. anche **G. LO CASTRO**, *La promozione dell'uomo nei rapporti tra ordine temporale e ordine spirituale*, in **ID.**, *Il mistero del diritto, II: Persona e diritto nella Chiesa*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 185-245.

⁶² Cfr. *supra*, § 2.

⁶³ Al riguardo, cfr. **G. FELICIANI**, *La questione del ticket*, cit., p. 4.



7 - (segue) c) Le ragioni di opportunità. L'odiosità della prassi del ticket nella percezione dell'opinione pubblica

Vi sono, da ultimo, ragioni di opportunità che inducono a suggerire l'abbandono del sistema della bigliettazione per l'accesso agli edifici di culto di rilevante interesse storico e artistico.

L'imposizione dell'ingresso a pagamento nelle chiese d'arte tende, difatti, a suscitare fastidio e non di rado indignazione in molti tra gli stessi devoti, venendo per lo più percepita come una pratica odiosa, un esempio di "mercificazione" da parte della Chiesa del proprio patrimonio storico-artistico, non coerente con la missione della Chiesa stessa.

Non sono rari i casi di fedeli che, a motivo della presenza del biglietto d'accesso in una determinata chiesa (alcune delle 59 chiese interessate dal sistema della bigliettazione, peraltro, sono parrocchiali), preferiscono recarsi altrove per pregare: un po' per non essere costretti a rimanere confinati nelle apposite aree di rispetto, un po', e spesso, per una questione di principio.

La previsione del ticket, in non pochi casi, vale poi a scoraggiare gli stessi turisti dalla visita alle chiese d'arte. A fronte della richiesta del pagamento del biglietto molti, infatti, rinunciano alla visita, per motivi economici e/o, anche in tal caso, di principio. Il che, se indubbiamente contribuisce ad allontanare quei soggetti che non sono realmente interessati alla dimensione (ed al significato) al contempo culturale e culturale dell'edificio, riducendo la pressione antropica insistente sullo stesso, fa tuttavia in modo che tali soggetti, rinunciando all'ingresso in chiesa, anche solo per una visitazione culturale, perdano l'occasione di un incontro con Dio, così vanificando quella funzione strumentale alla missione pastorale della Chiesa che gli edifici di culto, intesi come beni culturali, sono invece chiamati ad assolvere.

Il danno complessivo per la Chiesa, in tali casi, appare ben maggiore del beneficio economico ricavabile dal ticket; ciò che dovrebbe far riflettere i responsabili della gestione degli edifici di culto monumentali e, più in generale, l'autorità ecclesiastica, sulla opportunità di insistere sul sistema della bigliettazione per l'accesso alle chiese aperte al culto.

8 - I richiami della Commissione paritetica e le iniziative della CEI

Critiche alla prassi di far pagare un biglietto per l'accesso alle chiese sono



state peraltro formulate, nel corso degli anni, anche in seno alle commissioni triennali di verifica del funzionamento del nuovo sistema di finanziamento della Chiesa previste dall'art. 49 della legge n. 222 del 1985.

In tale sede la rappresentanza governativa ha reiteratamente palesato la propria contrarietà a tale pratica, specie con riferimento agli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, chiedendo il ristabilimento del principio della libera e gratuita disponibilità delle chiese, conformemente alla normativa civile e alla tradizione nazionale⁶⁴.

Ora, si può evidentemente discutere se quella delle commissioni triennali fosse la sede più opportuna per presentare tali doglianze⁶⁵; ma resta, comunque, la sensazione di un sostanziale disagio da parte della rappresentanza governativa nel prendere atto di un fenomeno in espansione, connotato da elementi di palese contrasto con la risalente tradizione italiana e con quella funzione sociale degli edifici sacri che l'ordinamento italiano garantisce e tutela.

Disagio in qualche modo recepito *ex parte Ecclesiae*, se è vero che la CEI, a seguito delle doglianze riferite, si è a più riprese dichiarata disponibile e si è concretamente adoperata, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, per contrastare la diffusione del fenomeno.

Le gerarchie ecclesiastiche, del resto, anche a prescindere dalle sollecitazioni provenienti dalla parte governativa, avevano già mostrato crescente consapevolezza delle problematiche collegate al diffondersi del fenomeno. Se, infatti, nel documento della CEI "I beni culturali della Chiesa in Italia" del dicembre 1992 i vescovi italiani, senza entrare nel merito della questione del ticket – all'epoca, peraltro, non ancora diffuso nella penisola – si erano limitati a richiamare l'attenzione sulla necessità che l'accoglienza "generosa e intelligente" dei visitatori dei beni culturali ecclesiastici, e fra di essi delle chiese, richiesta dall'incremento del turismo di massa, fosse realizzata senza "alterare la loro finalità riducendoli a semplici beni di consumo turistico"⁶⁶; e se analoga posizione era stata

⁶⁴ Sul punto, cfr. **G. FELICIANI**, *Introduzione*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia*, cit., p. 14; **ID.**, *Il finanziamento della Chiesa cattolica dopo gli Accordi del 1984: principi ispiratori e attuazioni concrete*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010), pp. 46-48; **C. CARDIA**, *Lo spirito dell'Accordo*, cit., p. 44.

⁶⁵ Esprime dubbi, in proposito, **G. FELICIANI**, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., p. 268.

⁶⁶ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti dell'Episcopato italiano*, cit., n. 39. Al fine specifico di conciliare le esigenze culturali con quelle dei visitatori, il documento invitava a predisporre "iniziative atte a soddisfare le legittime esigenze dei visitatori, redigendo e attuando itinerari iconologici



ribadita anche nella nota pastorale della Commissione Episcopale per la liturgia "L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica" del 1996, ove unitamente alle indicazioni per facilitare la legittima fruizione del patrimonio storico e artistico rappresentato dalle chiese v'era stato il richiamo alla necessità di "evidenziare sempre il permanente significato religioso degli edifici e delle opere, salvaguardando la primaria destinazione al culto delle chiese stesse e garantendone la tutela"⁶⁷; in un successivo appunto della CEI dal titolo "I turisti nelle chiese. Un'accoglienza generosa e intelligente", dalla stessa sottoposto all'Osservatorio paritetico sui beni culturali di interesse religioso e da tale organismo approvato nel dicembre 2003, si affrontava direttamente la questione del pagamento del ticket d'ingresso nelle chiese aperte al culto, richiamando all'osservanza del tradizionale principio della gratuità per tutti dell'accesso agli edifici sacri, e consentendo l'adozione del ticket "solo in casi del tutto eccezionali, con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, in via temporanea, dopo attenta valutazione del caso", comunque con l'esclusione delle chiese cattedrali e sempre nel rispetto di una serie di precise condizioni, volte a proteggere la primaria destinazione al culto dell'edificio⁶⁸.

in grado di aiutare una lettura e una fruizione che siano rispettose della specificità dei beni culturali ecclesiastici"; esso, inoltre, onde "evitare eccessivi affollamenti di visitatori o interferenze di disturbo durante le celebrazioni liturgiche", richiedeva la previsione di "adeguate limitazioni, coerenti con le finalità primarie del luogo sacro", la sospensione delle "visite durante le celebrazioni liturgiche" e la riserva di uno "spazio di rispetto attorno alla cappella del santissimo Sacramento e ad altri luoghi destinati alla preghiera personale" (*ibidem*).

⁶⁷ **COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA**, Nota pastorale *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, cit.

⁶⁸ Segnatamente, nel documento era previsto che "nei casi eccezionali nei quali l'Ordinario diocesano ritiene opportuno concedere che venga istituito il ticket d'ingresso a una chiesa aperta al culto si dovrà curare che: sia stabilito un 'orario' giornaliero, settimanale e annuale che stabilisce le ore e i giorni nei quali la chiesa è destinata esclusivamente alla liturgia e al culto; nello stabilire l'orario si abbia particolare cura per le domeniche e le principali feste; vi sia un ingresso libero, chiaramente identificabile e specificamente dedicato a coloro che desiderano entrare in chiesa a scopo di culto; sia assicurato l'ingresso gratuito ai residenti nel territorio comunale, ai sacerdoti, ai religiosi". Nel documento erano poi previste ulteriori indicazioni volte a minimizzare l'impatto del ticket: tra di esse, la richiesta che "l'entità del ticket sia moderata, evitando con cura ogni possibile ombra di speculazione" e che "gli eventuali utili siano destinati esclusivamente a interventi di miglioramento delle attrezzature e al restauro della chiesa stessa". In esso, peraltro, si dava atto del fatto che "l'istituzione del ticket non costituisce né 'la' risposta, né 'una' risposta" al grave e urgente problema dei "costi connessi alla cura e alla gestione del beni culturali di proprietà ecclesiastica". Più ampi dettagli su tale



Dopo di che, tuttavia, a livello di documenti ufficiale la questione delle modalità dell'accesso alle chiese non veniva più affrontata, tanto in sede canonica, quanto in sede bilaterale.

Del problema del ticket, in particolare, non si occupavano in maniera diretta né la già ricordata Intesa tra lo Stato italiano e la CEI relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005⁶⁹, né, in ambito strettamente ecclesiale, la "Istruzione in materia amministrativa" emanata dalla CEI il 1 settembre del 2005, ove, riguardo alla visita e all'utilizzazione degli edifici di culto, ci si limitava a ribadire il principio che le chiese debbono essere accessibili "liberamente e gratuitamente a tutti nell'orario stabilito dal rettore"⁷⁰.

Per tale motivo, nelle riunioni della Commissione paritetica dell'anno 2009 la parte governativa era tornata con insistenza a chiedere il superamento della prassi del ticket, evidenziandone, oltre alla inconciliabilità con il concetto di edificio aperto al culto pubblico proprio della tradizione italiana, anche la non giustificabilità con la necessità di reperire risorse economiche per la manutenzione e per il restauro degli edifici di culto interessati, atteso che alla copertura di tali esigenze (e, più in generale, dei costi connessi alla cura, alla gestione ed alla conservazione dei beni culturali ecclesiastici, e fra di essi delle tantissime chiese monumentali esistenti in Italia) si provvedeva già, in via primaria, con la quota-parte del gettito proveniente dall'otto per mille destinata alle esigenze di culto e pastorali della popolazione, oltre che con una serie di provvidenze assicurate per lo più da norme a carattere regionale⁷¹.

documento si possono leggere in **C. CARDIA**, *Lo spirito dell'Accordo*, cit., pp. 44-45; **G. FELICIANI**, *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, cit., p. 2.

⁶⁹ Sottolinea la carenza, nella sede rilevata, di una qualche forma di indicazione circa il problema della previsione dei ticket d'ingresso per la visita alle chiese ed ai beni in esse conservati **A.G. CHIZZONITI**, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana*, cit., p. 394.

⁷⁰ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 129. Nel documento si ribadisce, tuttavia, che "le chiese non sono semplici beni di consumo turistico", in quanto la loro visita "comporta la comprensione dei valori sottesi al culto di quel luogo, che sono anche testimonianza della vita e della storia della Chiesa, ed esige rispetto".

⁷¹ In proposito, cfr. **G. FELICIANI**, *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, cit., p. 3. Sulla necessità di tenere conto di tali somme ai fini della esclusione della prassi del ticket per l'accesso alle chiese insiste particolarmente **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Per una chiesa a ingresso libero*, cit. Occorre, peraltro, aver presente che i contributi erogati con i fondi provenienti dal gettito dell'otto per mille non riescono a garantire il soddisfacimento di tutte le necessità e le richieste che vengono avanzate in proposito, e



La nota del Consiglio Episcopale Permanente della CEI del gennaio 2012, recependo infine tali sollecitazioni, costituisce il primo passo ufficiale da parte dell'autorità ecclesiastica, per quanto sul piano strettamente pastorale, nella direzione segnalata (e in quella della reciproca collaborazione "per il bene del Paese", di cui all'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama, precedentemente ricordato).

9 - La nota del Consiglio Episcopale Permanente della CEI: cosa cambia (ma qualcosa cambia davvero?)

La nota, in termini generali, fornisce indicazioni per la regolamentazione del problema della fruizione delle chiese a scopo turistico, introducendo dettami uniformi in un ambito che fino ad oggi, in Italia, era stato sostanzialmente lasciato alla libera iniziativa delle diverse realtà locali.

Per ciò che specificamente concerne la questione delle modalità di accesso alle chiese, la nota, al fine di tutelare la funzione primaria e costitutiva degli edifici di culto alla preghiera liturgica e individuale, propria della risalente tradizione italiana, ribadisce la necessità che sia garantito a tutti l'accesso gratuito alle chiese aperte al culto (n. 1), nelle fasce orarie tradizionali, ossia nelle ore mattutine e pomeridiane in cui le chiese sono usualmente aperte per le funzioni di culto e per consentire il raccoglimento e la preghiera individuale, e ciò anche in presenza di flussi turistici rilevanti (n. 2)⁷².

In tale ottica, il documento invita le comunità cristiane ad impegnarsi per "assicurare l'apertura delle chiese destinate al culto, in special modo quelle di particolare interesse storico e artistico situate nei centri storici e nelle città d'arte, sulla base di calendari e orari certi, stabili e noti" (n. 2); fissa alcune regole di comportamento per l'accesso negli edifici sacri (n. 4)⁷³; prevede il ricorso al sistema del contingentamento degli accessi, comunque gratuiti, in presenza di flussi turistici elevati (n. 5)⁷⁴.

che, ad ogni modo, gli stessi non coprono mai l'intera spesa dei lavori, ma vi partecipano con una percentuale massima del cinquanta per cento. Relativamente a tale ultimo aspetto si rinvia alle considerazioni di mons. **M. CROCIATA**, *Saluto per la XX Giornata nazionale per i beni culturali ecclesiastici*, Roma, 9 maggio 2013 (http://www.marianocrociata.it/ci_new_v3/allegati/44108/Saluto%20XX%20GN%20beni%20culturali_9%20maggio%202013.pdf).

⁷² Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, Consiglio Episcopale Permanente, nota *L'accesso nelle chiese*, cit., nn. 1-2.

⁷³ *Ivi*, n. 4: "Ai turisti che desiderano visitare le chiese, le comunità cristiane chiedono l'osservanza di alcune regole riguardanti l'abbigliamento e lo stile di comportamento e



In linea di principio, dunque, la nota preclude il ricorso al sistema della bigliettazione per l'accesso alle chiese, riaffermando la necessità che gli edifici sacri siano mantenuti nella libera e gratuita disponibilità di "tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte sacra in esse presenti" (n. 3).

La stessa, tuttavia, non esclude che "in casi eccezionali", la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento dell'Ordinario diocesano, la regola possa essere derogata e si possa, perciò, richiedere il pagamento di un biglietto per l'accesso alle chiese (n. 2). Rispetto a tale eventualità, la nota richiede, peraltro, che sia "sempre assicurata la possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare"⁷⁵, e che sia "sempre consentito l'accesso gratuito ai residenti nel territorio comunale" (n. 6), in modo da ridurre al minimo l'impatto negativo dell'ingresso a pagamento sulle esigenze culturali⁷⁶.

La possibilità della istituzione di un biglietto d'ingresso a pagamento è, poi, espressamente prevista per la visita a parti circoscritte e distinte del corpo di fabbrica, quali la cripta, il tesoro, la sagrestia, il battistero, il campanile, il chiostro, le cappelle laterali, ecc. (n. 7); ipotesi, questa, già comunemente ammessa in precedenza e che non crea, invero,

soprattutto il più rigoroso rispetto del silenzio, in modo da facilitare il clima di preghiera: anche durante le visite turistiche, infatti, le chiese continuano a essere "case di preghiera".

⁷⁴ *Ivi*, n. 5: "In presenza di flussi turistici molto elevati gli enti proprietari, allo scopo di assicurare il rispetto del carattere sacro delle chiese e di garantire la visita in condizioni adeguate, si riservano di limitare il numero di persone che vengono accolte (ricorrendo al cosiddetto contingentamento) e/o di limitarne il tempo di permanenza".

⁷⁵ In mancanza di diverse specificazioni, l'accesso gratuito per la preghiera sembra doversi intendere come privo di limitazioni spaziali. La previsione, in altri termini, sembrerebbe legittimare all'ingresso per la preghiera – senza pagamento del biglietto – nell'intera chiesa, e non solo in aree circoscritte appositamente individuate, come invece generalmente avviene laddove vige il sistema della bigliettazione. Resta, peraltro, il problema di come distinguere, all'ingresso, colui che si reca in chiesa per motivi devozionali dal semplice turista, interessato agli aspetti artistici dell'edificio di culto, o magari dal turista-fedele, ossia da colui che entra in chiesa spinto da esigenze ad un tempo culturali e culturali.

⁷⁶ La previsione dell'accesso gratuito per i residenti nel territorio comunale – la quale si pone, peraltro, in linea con quanto ordinariamente previsto nelle chiese in cui è stato introdotto il sistema della bigliettazione – non appare, in realtà, felicissima. Si può, infatti, intanto opinare sulla natura discriminatoria del requisito utilizzato (la libertà di entrare in chiesa è e deve essere per tutti, non soltanto per una categoria, nel caso i residenti). Risultano, poi, evidenti i problemi pratici che essa pone: come si fa a verificare caso per caso l'esistenza del requisito? si entra in chiesa con un documento di identità? e quali soggetti dovrebbero o potrebbero operare siffatta verifica?



particolari difficoltà, giacché non determina problemi di interferenza con la fruizione culturale (l'edificio principale, in tali casi, resta, difatti, a disposizione per la preghiera).

Ricapitolando: l'indirizzo proveniente dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI è quello di far prevalere, ovunque risulti possibile, la finalità di culto, preminente nell'edificio religioso, su quella culturale-turistica. L'imposizione del ticket d'ingresso a pagamento – e, dunque, la sottrazione dell'edificio-chiesa alla libera e gratuita fruizione da parte della collettività – deve costituire una limitata eccezione, l'*extrema ratio* cui far ricorso unicamente in presenza di casi eccezionali.

Ma come si individuano i casi eccezionali cui fa riferimento la previsione? In cosa si sostanzia, invero, la nota dell'eccezionalità, che consente all'Ordinario diocesano di derogare al principio della gratuità dell'accesso in una chiesa? Integra, in particolare, gli estremi della eccezionalità una qualsiasi esigenza di natura economica non o difficilmente fronteggiabile in altro modo (spese per restauri, conservazione o altro)?

Questo, invero, la nota non lo dice. La previsione, nella sua estrema e presumibilmente voluta genericità, lascia di fatto aperta ogni ipotesi, e rischia, nella sostanza, di vanificare l'asserzione di principio circa la gratuità dell'accesso agli edifici sacri.

Certo, i casi eccezionali previsti dalla nota, per essere ammessi, dovranno richiedere cause giuste e ragionevoli, in rapporto alla peculiarità dei luoghi e delle situazioni. Ma questo, evidentemente, non offre un contributo sostanziale alla soluzione del problema. Quali cause, infatti, sono da ritenere giuste e ragionevoli, e tali da giustificare la deroga al principio dell'accesso gratuito che pure la nota intende tutelare?

La discrezionalità del potere rimesso agli Ordinari diocesani relativamente alla valutazione dell'eccezionalità del caso apre, invero, le porte ad una casistica assai ampia, ove si consideri l'immenso patrimonio dell'architettura religiosa italiana (e le problematiche connesse alla conservazione e manutenzione dello stesso): con la conseguenza, paradossale, che il fenomeno delle chiese a pagamento, scoraggiato sulla carta, anziché essere ridimensionato e possibilmente eliminato, potrebbe, nei fatti, addirittura crescere, specie in relazione a momenti di crisi economica e di conseguente contrazione delle risorse disponibili, quali quelli attuali. Chi e come, difatti, potrebbe sindacare la decisione dell'Ordinario diocesano che, nell'ambito delle sue attribuzioni e per far fronte ad una particolare esigenza di natura economica, avesse disposto



l'introduzione del ticket per l'accesso ad una data chiesa della sua diocesi, ritenendo di rientrare nell'ipotesi, prevista, dei casi eccezionali?⁷⁷

Questa appare sicuramente la nota dolente – e, in concreto, il limite operativo – del provvedimento in esame.

E una conferma in tal senso si ricava dalla circostanza che, malgrado la pubblicazione della nota e la chiara indicazione operativa in essa contenuta, la situazione non è cambiata in modo significativo. I biglietti di ingresso, laddove previsti, sono rimasti, né sembrano, invero, destinati a scomparire in tempi brevi. Tranne qualche eccezione, le chiese che avevano adottato il sistema della bigliettazione l'hanno mantenuto, ritenendo, a torto o a ragione, di rientrare a pieno titolo tra i casi eccezionali previsti, ma non specificati, dal n. 2 della direttiva.

Probabilmente, atteso il quadro normativo vigente, considerata la presenza di situazioni di fatto radicate e difficilmente modificabili, nonché le ulteriori complesse problematiche connesse alla questione del ticket d'accesso alle chiese (a muovere dal fatto che diverse delle chiese per la cui visitazione si esige un biglietto d'ingresso non sono di proprietà ecclesiastica), di più, al momento, non era possibile fare (e pensare di ottenere). E si può essere d'accordo con chi, anche in considerazione della limitata diffusione del fenomeno, ha attribuito alla nota una valenza prevalentemente programmatica, rilevando come obiettivo della stessa sia stato fondamentalmente quello di "scoraggiare l'estensione dell'ingresso a pagamento, dissuadendo dall'adozione di un biglietto laddove non sia attualmente previsto, e puntando nel contempo a che sia eliminato dove esiste"⁷⁸.

10 - Riflessioni a margine della nota. Valore giuridico del documento e valenza del richiamo, in esso contenuto, all'osservanza del principio dell'accesso gratuito alle chiese aperte al culto. Il turismo religioso-culturale come opportunità pastorale (prima ancora che economica)

Tale ultima osservazione trova, del resto, conferma ove si consideri il valore, sul piano giuridico, del provvedimento esaminato.

⁷⁷ Al più, tra le righe del provvedimento, si può cogliere un invito ai responsabili in sede locale delle chiese, e soprattutto agli Ordinari diocesani chiamati a valutare l'eccezionalità del caso e ad autorizzare il sistema della bigliettazione, a prestare la massima attenzione alle ragioni giustificative della deroga.

⁷⁸ M. RIVELLA, *Presentazione nota Cei sull'accesso nelle Chiese*, cit., p. 498.



Invero, in base all'art. 23, lett. b) dello statuto della CEI il Consiglio Episcopale Permanente ha facoltà di approvare

“dichiarazioni o documenti concernenti problemi di speciale rilievo per la Chiesa o per la società in Italia, che meritano un'autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l'azione convergente dei Vescovi”.

Tali dichiarazioni o documenti non hanno, dunque, valore normativo, non sono, cioè, giuridicamente vincolanti⁷⁹. Si tratta, piuttosto, di atti di indirizzo pastorale, i quali impegnano, tuttavia, moralmente i membri della CEI “in vista dell'unità e del bene comune, analogamente a quanto disposto dall'art. 18 dello statuto circa le deliberazioni non soggette a *recognitio* assunte a maggioranza assoluta dall'Assemblea Generale”⁸⁰. In altri termini, la carenza del carattere della normatività non priva le deliberazioni del Consiglio Episcopale Permanente di qualsivoglia valore, sussistendo nei confronti delle stesse un obbligo morale di attuazione da parte dell'episcopato.

Ciò, naturalmente, vale anche per il provvedimento in esame, il quale, pur con i limiti di efficacia e di operatività segnalati (quelli di una nota di raccomandazione genericamente rivolta alle comunità cristiane), ha il merito di fare chiarezza, quantomeno in via di principio, su di un tema che molto ha fatto discutere negli ultimi anni, fissando criteri e linee guida cui sono tenuti ad attenersi i responsabili locali degli edifici di culto monumentali all'interno delle singole diocesi in tema di modalità di accesso ai medesimi (e, più in generale, di fruizione delle chiese a scopo turistico); con l'obiettivo di sgombrare il campo da interpretazioni opinabili circa l'utilizzo non liturgico degli edifici sacri e, soprattutto, dal rischio di possibili abusi da parte dei responsabili ecclesiastici, attratti dalla lusinga del facile guadagno ricavabile dallo sfruttamento economico del valore artistico del bene-chiesa⁸¹.

Ciò su cui, in definitiva, i vescovi italiani hanno voluto richiamare l'attenzione è il fatto che una chiesa, quali che siano il suo significato e la

⁷⁹ Il potere di adottare deliberazioni aventi forza di legge spetta, difatti, alla sola Assemblea Generale della CEI, alle condizioni previste dal can. 455 CIC (art. 7, §2 statuto CEI).

⁸⁰ M. RIVELLA, *Presentazione nota Cei sull'accesso nelle Chiese*, cit., p. 494, nt. 2. Per considerazioni sui rapporti, all'interno della CEI, tra Assemblea e Consiglio Episcopale Permanente cfr. L. DE GREGORIO, *Il potere normativo delle conferenze episcopali. Il can. 455 Cic alla luce della vicenda italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 27 febbraio 2012, pp. 1-47.

⁸¹ Segnala tale pericolo C. CARDIA, *Lo spirito dell'Accordo*, cit., p. 44.



sua rilevanza sul piano storico-artistico, è sempre e prima di tutto un luogo sacro, lo spazio privilegiato per l'incontro sacramentale con Dio, e tale deve rimanere anche fuori dagli orari delle sacre celebrazioni. Ogni utilizzo differente da quello liturgico, ivi compreso quello turistico, per quanto legittimo, deve pertanto essere disciplinato in modo da non interferire con la destinazione primaria e costitutiva dell'edificio al culto pubblico, e con i diritti che da tale destinazione discendono in capo alla generalità delle persone, fedeli o non, per come garantiti in Italia, oltre che dal diritto canonico, dalle norme statuali unilaterali e pattizie.

Di qui l'invito dei vescovi italiani a tenere distinta, concettualmente e praticamente, la valorizzazione culturale delle chiese aperte al culto, la quale costituisce un dovere e, dunque, un preciso impegno per le comunità ecclesiali (e deve sempre essere realizzata in conformità con l'azione della Chiesa, orientata alla *salus animarum*), da quella economica delle stesse, che riveste, invece, natura meramente eventuale, e che può essere effettivamente perseguita nei limiti in cui la sua attuazione non interferisca con le esigenze del culto.

Per i vescovi italiani, in buona sostanza, la disciplina delle modalità di accesso alle chiese aperte al culto, anche quando le stesse rivestono valore di bene culturale, non può rispondere a criteri di natura economica: non può, cioè, essere orientata al mercato e all'impiego di modelli di gestione imprenditoriale (quali quelli, ad esempio, utilizzabili per i musei, anche ecclesiastici), perché le chiese non sono e non possono essere riduttivamente trasformate in meri luoghi turistici, da gestire come tali. La visita ad un edificio di culto monumentale, la contemplazione del patrimonio d'arte rappresentato dalla sua architettura, dalle sculture, dalle pitture e dagli arredi in esso contenuti, non costituisce, difatti, soltanto una esperienza culturale, ma rappresenta primieramente una esperienza di fede, non riducibile ad una mera questione economica⁸².

Piuttosto che far pagare un biglietto per l'accesso alle chiese bisognerebbe, allora, compiere ogni sforzo – è questo il messaggio che filtra tra le righe del provvedimento – per recuperare l'importanza degli edifici sacri, anche nella veste di beni culturali, nel dinamismo della evangelizzazione, ossia nella comunicazione della fede e nel dialogo della Chiesa con gli uomini, cercando di attuare “una loro organica e sapiente

⁸² Sul punto, di recente, v. anche l'intervento del Patriarca di Venezia mons. F. Moraglia al convegno “Le chiese tra culto e cultura” (Venezia, 24-25 ottobre 2013). Il testo completo dell'intervento è consultabile sul sito del Patriarcato di Venezia (http://www.patriarcatovenezia.it/patriarcato_di_venezia/segnalazioni/00001948_Il_testo_integra_le_della019intervento_del_Patriarca_al_convegno_a01CChiese_tra_culto_e_culturaa01D_.html).



promozione per inserirli nei circuiti vitali dell'azione culturale e pastorale della Chiesa"⁸³.

In altri termini, sarebbe opportuno che le comunità ecclesiali, e i responsabili della gestione degli edifici di culto *in primis*, maturassero una più consapevole coscienza delle potenzialità del fenomeno del turismo culturale-religioso, predisponendo strumenti e iniziative idonei a valorizzare, nel rispetto della dimensione religiosa dei luoghi, il patrimonio d'arte costituito dalle chiese monumentali per quello che esse effettivamente rappresentano, ossia testimonianze concrete di religiosità; coscienza che porti a concepire il fenomeno del turismo religioso-culturale che interessa gli edifici di culto non tanto come una opportunità di ordine commerciale ed economico, ma piuttosto, e più correttamente, come una opportunità di tipo pastorale, per rendere possibile la fruizione delle chiese ad un pubblico sempre più ampio, non esclusivamente ecclesiale, per il quale "tali visite costituiscono spesso una occasione unica per conoscere la fede cristiana"⁸⁴.

11 - (segue) Eliminazione della prassi del ticket e valorizzazione di altre possibili forme di introito legate al turismo religioso

Da un punto di vista strettamente economico, del resto, malgrado quanto in contrario sostenuto dai fautori del ticket, il ricorso al sistema della bigliettazione per l'accesso agli edifici di culto monumentali costituisce una opzione tutt'altro che inevitabile.

Beninteso, non si vuole negare che gli introiti derivanti dal ticket siano serviti in alcuni casi a garantire l'apertura continuata, o addirittura l'apertura stessa, di edifici di culto che altrimenti sarebbero stati solo parzialmente fruibili da parte del pubblico, o che magari sarebbero rimasti chiusi. Più limitatamente, si intende evidenziare come economicamente dal sistema della bigliettazione si possa prescindere, valorizzando altre forme di possibile introito legate al turismo religioso che le chiese monumentali sono in grado di garantire⁸⁵.

⁸³ Così **M. PIACENZA**, *Beni culturali della Chiesa ed evangelizzazione*, Potenza, 28 aprile 2007. Sul punto, *amplius*, cfr. **ID.**, Relazione all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura "Il patrimonio artistico della Chiesa: mezzo di evangelizzazione, di catechesi e di dialogo", 28 marzo 2006.

⁸⁴ **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI**, *Orientamenti per la pastorale del turismo*, 29 giugno 2001, n. 21.

⁸⁵ La riprova evidente di quanto sostenuto è costituita dal fatto che soltanto 59 delle



La tendenziale contrarietà al sistema della bigliettazione (e, più in generale, a qualsiasi forma di esazione per l'accesso alle chiese) non significa, difatti, ostilità e chiusura netta avverso ogni ipotesi e/o possibilità di utilizzazione anche in senso economico degli edifici di culto, considerati nella loro dimensione di beni culturali, anche (o soprattutto) in vista del reperimento delle risorse economiche necessarie ad assicurare la migliore valorizzazione o la necessaria tutela e conservazione dei medesimi.

In realtà, considerata l'attuale congiuntura economica e la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili (specie di quelle provenienti dal settore pubblico), appare evidente la necessità di ricercare punti di incontro il più possibile fattivi ed equilibrati tra le esigenze culturali, istituzionalmente proprie delle chiese, ed i criteri economici, connessi alle logiche di mercato, che sempre maggiore importanza vanno assumendo nell'ambito della tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali in genere (dunque anche di quelli religiosi, che fatte salve le loro peculiarità, rientrano a pieno titolo fra i primi)⁸⁶.

In tale ottica, vanno certamente incentivate iniziative di gestione e di valorizzazione delle chiese monumentali ispirate a criteri economici che siano teleologicamente compatibili con la primaria e costitutiva destinazione al culto delle medesime, e che permettano ai soggetti gestori degli edifici sacri interessati di poter svolgere un ruolo attivo nell'ambito del mercato del turismo, specie con finalità di autofinanziamento, senza, tuttavia, ledere la facoltà dei singoli alla libera e gratuita fruizione degli spazi sacri (come, invece, inevitabilmente avviene laddove si è scelto di introdurre il sistema della bigliettazione, rispetto al quale –e di tale avviso si è ora mostrato, con la pubblicazione della nota in esame, il Consiglio Episcopale Permanente– tale compatibilità sembra, invero, doversi escludere).

Sarebbe, perciò, opportuno eliminare, laddove ancora previsto, l'accesso a pagamento nelle chiese aperte al culto; individuando (e facendo ricorso), di contro, a modalità alternative di reperimento di risorse economiche atte a garantire il soddisfacimento delle esigenze cui ordinariamente si provvede con gli introiti della bigliettazione, idonee a generare introiti in misura tendenzialmente equivalente (e possibilmente

circa 85000 chiese aventi valore storico-artistico esistenti in Italia ha, negli anni, fatto ricorso al sistema dell'accesso a pagamento.

⁸⁶ Circa l'applicabilità dell'economia e dei suoi principi nel settore dei beni culturali d'interesse religioso cfr. **M. TIGANO**, *Tra economie dello Stato ed "economia" della Chiesa: i beni culturali di interesse religioso*, cit., p. 26.



superiore) al gettito assicurato dal sistema della bigliettazione, ma maggiormente consone alla peculiare natura degli spazi sacri e che, ad ogni modo, non limitino la libera fruibilità degli edifici di culto per la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale.

12 - (segue) Offerte volontarie, *fund raising*, sfruttamento dell'indotto

Nell'ottica segnalata, appare anzitutto necessario mettere in opera ogni sforzo possibile per garantire l'incremento del gettito economico proveniente dalle offerte volontarie, nelle differenti tipologie che le stesse possono concretamente rivestire.

Siffatto risultato è conseguibile sia, e primariamente, sensibilizzando coloro che si recano in visita nelle chiese, fedeli e non, ad offrire una contribuzione libera destinata al soddisfacimento delle più svariate esigenze legate alla gestione economica delle medesime, prime fra tutte quelle connesse a interventi di natura conservativa e manutentiva (tenendo conto, all'uopo, che il visitatore cui non è richiesto un contributo obbligatorio è generalmente più disponibile a fare offerte, specie se adeguatamente motivato e/o indirizzato al riguardo)⁸⁷; sia, e soprattutto, attraverso la predisposizione di specifiche iniziative di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione atte a coinvolgere potenziali donatori, disposti, per le ragioni più diverse, a contribuire al finanziamento di iniziative e/o interventi per lo più di conservazione o di restauro di edifici di culto di pregio artistico.

Il *fund raising*, in particolare, inteso come insieme delle strategie e delle attività di reperimento di risorse economiche che un ente *non profit* (nel caso specifico, quello gestore dell'edificio di culto monumentale) è chiamato a porre in essere, in coerenza con i propri obiettivi e con la propria *mission*, al fine di rendere possibile l'esercizio delle proprie attività e il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può costituire lo strumento fondamentale (e, dunque, la via primaria da seguire) per reperire le risorse necessarie a soddisfare tutte quelle esigenze di natura economica a cui oggi si provvede, ove previsto, con i ricavi del sistema della bigliettazione.

⁸⁷ Ciò che, peraltro, già avviene in numerose chiese monumentali, ove generalmente all'ingresso e/o all'uscita dell'edificio si trovano inviti ai visitatori a contribuire alle spese per restauri o interventi manutentivi di varia natura, spesso accompagnati da pannelli esplicativi degli interventi programmati.



L'applicazione dei meccanismi del *fund raising* in tale specifico settore potrebbe, difatti, garantire risultati estremamente significativi, consentendo, ad esempio, ai soggetti gestori degli edifici di culto di programmare interventi di manutenzione e di restauro degli stessi attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati di diversa natura, nelle forme comuni dell'erogazione liberale o della sponsorizzazione⁸⁸; coinvolgimento non solo limitato ad occasioni definite, quali eventi o manifestazioni temporanee, bensì diretto a stabilire rapporti duraturi e reciprocamente vantaggiosi con i soggetti finanziatori, specie all'interno delle comunità locali⁸⁹.

Ulteriori, significative risorse economiche da destinare alla copertura delle molteplici esigenze legate alla conservazione ed alla sicurezza delle chiese d'arte e dei patrimoni in esse conservati si potrebbero, poi, ottenere sfruttando le potenzialità economiche ricavabili in senso lato dall'indotto, interno ed esterno, generato dal turismo di massa che interessa gli edifici di culto monumentali.

I percorsi culturali/religiosi, e le chiese d'arte *in primis*, costituiscono, difatti, un fondamentale fattore di attrazione turistica ed un essenziale vettore per l'economia locale, non solo intra ma anche extra-

⁸⁸ Il ricorso alle sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici e/o privati va assumendo un ruolo sempre più importante come mezzo per far fronte alle esigenze economiche per la realizzazione di interventi di conservazione e di restauro di edifici di culto di pregio artistico. In rete, al riguardo, è possibile reperire notizie relative ad una lunga serie di interventi di restauro di edifici di culto realizzati (o in via di realizzazione) con l'ausilio della sponsorizzazione da parte di soggetti, per lo più, privati. Fra di essi l'ultimo in ordine di tempo, che si cita a titolo esemplificativo, è quello relativo alla chiesa di S. Maria in Montesanto a Roma, meglio conosciuta come chiesa degli Artisti, capolavoro del Barocco romano, per la quale è prossimo all'avvio un ampio intervento di restauro finanziato da uno sponsor privato. Notizie dettagliate all'url http://www.ilmessaggero.it/roma/cultura/chiesa_artisti_restaurato_sponsor/notizie/297412.shtm12.shtml.

⁸⁹ Relativamente al *fund raising* in genere ed alla sua applicabilità agli enti ecclesiastici sia consentito il rinvio a **F. FRANCESCHI**, *Enti religiosi e fund raising: un binomio possibile (anzi, necessario)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 35 del 2012, pp. 1-35. Sulla importanza del coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (comunità parrocchiali e diocesane, fondazioni, sponsor, enti pubblici nazionali e locali) per far fronte alle spese necessarie per gli interventi di restauro riguardanti gli edifici di culto ha posto l'accento anche mons. Crociata, all'epoca segretario generale della CEI, nel Saluto in occasione della XX Giornata Nazionale dei beni culturali ecclesiastici (Roma, 9-10 maggio 2013), il quale ha ricordato l'insufficienza, a tale specifico riguardo, dei soli contributi erogati con i fondi dell'8x1000 e la conseguente necessità di coprire il rimanente con interventi da parte di sostenitori esterni. Il testo completo dell'intervento si può leggere all'url http://www.marianocrociata.it/cc_i_new_v3/allegati/44108/Saluto%20XX%20GN%20beni%20cultura_li_9%20maggio%202013.pdf.



ecclesiale. Il turista che si reca a visitare una o più chiese monumentali in una determinata area (città, quartiere, paese, ecc.) acquista beni di prima necessità (cibo, bevande), souvenir, prodotti locali, utilizza i trasporti, a volte soggiorna nell'area interessata: mette, insomma, a sistema molte delle risorse economiche disponibili sul territorio.

Valorizzando gli introiti complessivamente ricavabili dall'indotto, anche attraverso sinergie e convenzioni con enti pubblici (specie territoriali) e imprenditori privati, si potrebbe far fronte a buona parte delle necessità finanziarie connesse alla cura, alla gestione ed alla conservazione degli edifici sacri, senza necessità di ricorso al ticket d'ingresso (con tutti gli inconvenienti, i problemi applicativi e i dubbi di legittimità cui la scelta della introduzione dello stesso ha dato luogo).

Tradotto in termini concreti, tutto ciò significa anzitutto necessità di potenziare quelle modalità di reperimento di risorse economiche che sono direttamente ed immediatamente legate allo sfruttamento in senso lato del valore artistico e storico delle chiese di pregio artistico: in via esemplificativa, la vendita di opuscoli illustrativi, guide e pubblicazioni di vario genere, scientifiche e divulgative, nonché di souvenir e gadgets religiosi, anche attraverso la creazione di appositi punti vendita adiacenti l'edificio di culto; l'organizzazione di visite guidate esplicative a pagamento, fuori dagli orari delle sacre celebrazioni, magari con l'ausilio di personale specializzato nell'interpretazione del significato religioso dei beni oggetto della visita; l'affitto di sistemi di microfonaggio non obbligatorio; l'allestimento di percorsi museali o mostre permanenti in locali attigui all'edificio, ecc.

In secondo luogo, ed in una prospettiva più ampia, occorre invece che i responsabili della gestione degli edifici di culto monumentali si adoperino attivamente per cercare di capitalizzare i benefici economici da indotto che il turismo culturale-religioso di massa è in grado di generare, sia in ambito intra-ecclesiale (si pensi, a titolo esemplificativo, agli introiti economici ricavabili, in via mediata, dall'inserimento delle visite alle chiese monumentali all'interno di iniziative turistiche di vario genere, quali pellegrinaggi, viaggi religiosi e/o culturali, ecc.), sia, e soprattutto, in ambito extra-ecclesiale.

Con specifico riferimento a tale ultimo ambito, occorre, in particolare, pensare e sviluppare in concreto un sistema di rapporti fra tutti i diversi attori locali coinvolti (responsabili della gestione degli edifici di culto, diocesi, enti locali e altri soggetti, pubblici e privati, impegnati nell'ambito della promozione turistica), diretto a favorire la creazione di accordi volti a realizzare progetti e iniziative appropriate di promozione e



di valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle chiese (organizzazione di mostre ed eventi culturali; aperture straordinarie in occasione di festività particolari, civili e/o religiose, o in concomitanza con eventi organizzati dal Comune o da altri enti locali, quali mercatini di antiquariato, manifestazioni enogastronomiche, ecc.), capaci di generare flusso turistico nell'interesse di tutte le componenti delle comunità locali interessate, a cominciare da quella ecclesiastica, che da tali accordi ed iniziative potrebbe ricavare benefici in termini economici sia in forma diretta (veicolazione del flusso turistico che interessa gli edifici di culto verso strutture ricettive di natura ecclesiastica), sia in forma indiretta (accordi e sinergie di varia natura con imprenditori locali, quali alberghi e ristoranti convenzionati, rivenditori di prodotti locali tipici, librerie, ecc.).

13 - Fruizione differenziata degli edifici di culto monumentali in ragione dei diversi possibili utenti e ipotesi straordinarie di possibile mantenimento del ticket

Ferma restando la rilevata tendenziale contrarietà alla imposizione dei biglietti d'ingresso a pagamento nelle chiese aperte al culto si potrebbero, peraltro, astrattamente ipotizzare soluzioni di possibile compromesso, magari da utilizzare in quei casi eccezionali, previsti ma non specificati dal n. 2 della nota del Consiglio Episcopale Permanente, nei quali, in via derogatoria rispetto all'affermazione del principio generale, l'introduzione del ticket viene ammessa.

Una ipotesi, in tal senso, potrebbe essere quella di prevedere, invece del ticket generalizzato, un numero limitato di visite giornaliere a pagamento, con ingresso contingentato e accompagnamento di guide, fuori dagli orari di apertura della chiesa stabiliti dal rettore (lasciando, negli altri orari, l'ingresso libero e gratuito per tutti). In tal modo, non si creerebbero sovrapposizioni tra esigenze di natura culturale e culturale; gli stessi turisti sarebbero maggiormente liberi di visitare gli spazi sacri, senza doversi preoccupare di non arrecare fastidio ai fedeli; e si ricaverebbe una qualche forma di introito dallo sfruttamento in termini turistici del bene-chiesa, comunque utile per le molteplici esigenze connesse alla gestione e alla conservazione del medesimo (senza, però, ledere il diritto dei fedeli di frequentare liberamente le chiese in ragione della loro destinazione primaria e costitutiva).

Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di prevedere un ticket non generalizzato ed obbligatorio, bensì su base "volontaria", il pagamento del



quale risulterebbe legato alla fruizione di servizi quali guide o audioguide, ecc. Ciascun visitatore, in tal modo, sarebbe libero di scegliere se entrare liberamente e gratuitamente in chiesa anche per una visita di carattere culturale, ovvero se, in relazione a tale evenienza, pagare un ticket per avvalersi di un servizio di assistenza qualificato alla visita. In ogni caso, per i fedeli resterebbe a disposizione l'intera chiesa, senza limitazioni spaziali⁹⁰.

Si potrebbero formulare altre ipotesi ancora, tutte in qualche modo volte ad introdurre forme di fruizione differenziata in ragione dei diversi possibili utenti (devoti, turisti, studiosi, ecc.), che non interferiscano con la destinazione primigenia e primaria dell'edificio (e, dunque, con le esigenze prioritarie dei fedeli). L'opzione per l'una e per l'altra andrebbe magari valutata in sede locale, tenendo conto delle differenti situazioni che si possono presentare.

14 - Promozione e valorizzazione, anche in senso economico, degli edifici di culto monumentali e ruolo delle comunità cristiane. Il volontariato come strumento per garantire il servizio di accoglienza nelle chiese storiche

In ogni caso, affinché gli edifici di culto monumentali possano essere valorizzati, anche sotto il profilo economico, in maniera teleologicamente compatibile con la primaria e costitutiva destinazione al culto dei medesimi, secondo le linee operative esemplificativamente indicate, è necessario che nell'ambito di ciascuna diocesi si sviluppi una specifica e mirata azione pastorale, volta per un verso a far crescere nella comunità dei credenti, chiamata all'accoglienza (e, comunque, ad assicurare in concreto l'apertura delle chiese, consentendo l'accesso alle stesse per l'esercizio del culto in forma pubblica e privata), la sensibilità e la preparazione religioso-artistica, anche per il tramite di opportune iniziative formative, per l'altro a promuovere il turismo culturale-religioso

⁹⁰ È quanto avviene, ad esempio, a Palermo, ove l'associazione turistico culturale "Itiner' Ars" garantisce, in certe ore della giornata, un servizio facoltativo di accoglienza e di accompagnamento turistico a pagamento all'interno di alcune chiese monumentali della città (chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire, chiesa di San Domenico, chiesa del Gesù all'interno del complesso della Casa Professa, chiesa di Santa Maria degli Angeli), ferma restando la possibilità, per fedeli e visitatori, di ingresso libero e gratuito all'interno delle chiese interessate.



e le opportunità che lo stesso offre in termini di incontro, di dialogo e di evangelizzazione⁹¹.

Occorre, in altri termini, rafforzare il senso di appartenenza delle comunità locali rispetto agli edifici di culto ed ai loro beni artistici.

Sono, difatti, le comunità ecclesiali a doversi far carico dell'accoglienza all'interno dei medesimi di "tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte in esse presenti"⁹²; a doversi impegnare per promuovere la conoscenza del patrimonio artistico del territorio (cattedrale, santuari, parrocchie, musei ecclesiastici, ecc.), attraverso varie modalità ed iniziative, anche coordinate con le istituzioni civili; a dover assumere su di sé l'onere, quantomeno parziale, del reperimento dei fondi necessari per la conservazione, gestione e valorizzazione delle chiese d'arte; infine, a dover garantire quegli altri servizi necessari per la conservazione e per la fruizione degli edifici di culto monumentali, quali l'apertura, la custodia, la pulizia degli edifici stessi, anche avvalendosi, a tal fine, di forme di volontariato appositamente istituite⁹³.

⁹¹ Il corretto inserimento delle chiese d'arte nelle dinamiche del flusso turistico risulta, in altri termini, indissolubilmente legato alla capacità delle comunità locali di "praticare l'ospitalità" come compito di carità (Eb 13, 1-2), curando l'accoglienza ed organizzando le visite turistiche "sempre nel rispetto del luogo sacro e della funzione liturgica per la quale sono nate molte di queste opere e che continua ad essere il loro fine principale": **BENEDETTO XVI**, *Messaggio in occasione del VII Congresso Mondiale della Pastorale del turismo* (Cancún, 23-27 aprile 2012), 18 aprile 2012. Sulla necessità di pensare ad un turismo capace di promuovere lo sviluppo umano integrale e la conoscenza reciproca (con specifico riferimento al fenomeno del turismo internazionale, ma con considerazioni estensibili ad ogni forma di turismo) cfr. anche **ID.**, lett. enc. *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, n. 61.

⁹² **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, Consiglio Episcopale Permanente, nota *L'accesso nelle chiese*, cit., n. 3.

⁹³ Sulla necessità del ricorso all'intervento del volontariato per la custodia e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiali cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, cit., n. 13. La stessa CEI, negli ultimi anni, si è peraltro concretamente attivata in tal senso, facendosi promotrice, grazie ai contributi dell'8x1000, di iniziative in diverse diocesi italiane per promuovere la valorizzazione degli edifici di culto attraverso l'impiego di personale volontario. Un esempio recente, in tal senso, è offerto dal progetto "Chiese Aperte" promosso dalla Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, attraverso l'Ufficio Beni Culturali, e rivolto a volontari impegnati in iniziative di custodia, tutela e valorizzazione degli edifici di culto. Il progetto prevede lo svolgimento di un corso di formazione (maggio-giugno 2013) rivolto a volontari associati e/o a persone che si dichiarino disponibili a far parte dell'associazione di volontari cui sarà affidata la custodia e la valorizzazione delle chiese diocesane di rilevante interesse storico, ma anche a quanti, indipendentemente dalle parrocchie di provenienza, siano interessati ad acquisire le competenze necessarie per



Proprio il coinvolgimento dei fedeli in forme di collaborazione volontaria finalizzate alla tutela e alla valorizzazione delle chiese d'arte appare oggi essenziale per poter gestire e trarre un vantaggio, in termini economici e non solo, dalla fruizione turistico-culturale degli edifici religiosi di pregio per architettura e patrimonio d'arte custodito.

Attraverso l'impiego di personale volontario è, difatti, possibile valorizzare il patrimonio storico e artistico rappresentato da tanti edifici di culto monumentali, sia accogliendo i turisti che visitano le chiese e gli altri luoghi di culto ad esse collegati, sia promuovendo la conoscenza della storia della Chiesa locale, "in un'ottica che coniughi l'arte e la fede, ossia che esprima i valori profondi dell'arte in un contesto di fede"⁹⁴.

Non solo. L'impiego di personale volontario, e particolarmente la creazione e il coinvolgimento di appositi gruppi e organizzazioni, consente di offrire un contributo vitale per assicurare la custodia e la sorveglianza delle chiese d'arte, nonché di garantire l'apertura straordinaria di quei luoghi di culto, con le loro pertinenze, solitamente chiusi al pubblico per la carenza di personale, in un'ottica di valorizzazione artistica e di approfondimento spirituale. Le organizzazioni di volontariato, inoltre, possono essere coinvolte o magari farsi esse stesse promotrici di attività culturali e di formazione di varia natura, nonché fungere da referente concreto, accanto e in collaborazione con l'ente ecclesiastico di riferimento, per collaborazioni di varia natura con altri enti, associazioni, gruppi presenti sul territorio, nel perseguimento delle finalità precedentemente indicate.

15 - Riflessioni conclusive

Tra i beni culturali ecclesiali le chiese aperte al culto occupano una posizione senza dubbio peculiare, non solo per la primaria e costitutiva destinazione al culto che le caratterizza e che le qualifica radicalmente, ma anche per il fatto di essere per loro stessa natura deputate ad una fruizione universale, riflesso della universalità propria della missione della Chiesa⁹⁵.

contribuire a vario titolo ad iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico diocesano. Per informazioni <http://www.cattedralereggiocalabria.it/news/885-progetto-chiese-aperte>. Iniziative similari sono state peraltro adottate in numerose altre diocesi italiane.

⁹⁴ È questo, ad esempio, il fine della Associazione "Chiese aperte nella Diocesi di Aosta" (<http://www.diocesiaosta.it/chiesa/index.cfm/chiese-aperte.html>).

⁹⁵ Particolarmente significative, in tale prospettiva, risultano le parole di papa



Ogni riflessione intorno alla legittimità del ricorso al sistema della bigliettazione per l'accesso alle chiese aperte al culto non può pertanto, ad avviso di chi scrive, che muovere da tale constatazione.

Subordinare l'accesso agli edifici di culto di interesse storico-artistico al pagamento di un biglietto d'ingresso significa sottrarre gli edifici stessi, ancorché in maniera parziale, alla libera disponibilità da parte della collettività, ossia alla loro destinazione originaria e costitutiva. Significa, in altri termini, incidere sul concetto stesso di chiesa aperta al culto, per come tramandato dalla tradizione cattolica e fatto proprio dalla normativa statale: alterandone, in tutto o in parte, il significato di espressione di fede vissuta, di luogo generato dalla fede e per la fede, in cui l'aspetto culturale è inscindibile da quello culturale, giacché "la dedizione al culto costituisce la ragion d'essere dell'edificio e delle opere d'arte in esso contenute"⁹⁶.

In nome di esigenze di natura pratica, prevalentemente legate al reperimento delle risorse necessarie alla conservazione e alla sicurezza delle chiese e dei patrimoni d'arte in esse conservati, viene, in tal modo, imposto un utilizzo degli spazi sacri differente (e per molti versi in insanabile contrasto) da quello per cui gli stessi sono stati progettati e costruiti; utilizzo che, proprio in quanto volto a privilegiare lo sfruttamento in senso economico del valore artistico del bene-chiesa, viene dai più percepito come un fatto odioso, provocando un danno d'immagine alla Chiesa che rischia di superare di gran lunga il beneficio immediato in termini finanziari che pure se ne ricava.

Di qui la necessità di un ripensamento delle modalità con cui gestire l'accesso alle chiese aperte al culto (e, più in generale, delle forme di utilizzazione in senso economico delle medesime); ripensamento che, prescindendo dalla imposizione del ticket (o, al più, contemplandolo nei limiti sopra esplicitati), muova, invece, nella direzione di un positivo utilizzo religioso ed ecclesiale del patrimonio culturale e artistico rappresentato dalle chiese monumentali all'interno delle dinamiche del

Francesco, che nella esortazione apostolica "*Evangelii gaudium*" (24 novembre 2013) sottolinea come la Chiesa sia "chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre", e invita ad "avere dappertutto chiese con le porte aperte" (n. 47).

⁹⁶ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 129. Sul punto, in dottrina, si vedano le considerazioni di **C. CARDIA**, *Lo spirito dell'Accordo*, cit., p. 44.



flusso turistico (tenendo all'uopo conto che è il flusso turistico, a dover essere inserito nel "tempo sacro" dell'edificio di culto, e non viceversa)⁹⁷.

In tale direzione si è mosso il Consiglio Episcopale Permanente della CEI con la promulgazione della nota "L'accesso nelle chiese", la quale attesta l'impegno dei vescovi italiani, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, al fine di limitare e possibilmente far cessare il discusso (e discutibile) fenomeno delle chiese a pagamento⁹⁸.

Passaggio importante, quello rappresentato dal provvedimento in esame. L'indirizzo contenuto nella nota, inequivocabilmente volto a tutelare il principio dell'accesso gratuito alle chiese aperte al culto, seppure con le limitazioni evidenziate, segna, difatti, un punto fermo, l'affermazione (o la riaffermazione) di un principio dal quale, per quanto inserito all'interno di un documento giuridicamente non vincolante, i responsabili della gestione degli edifici di culto monumentali non possono (e non potranno, in futuro) prescindere.

E se è vero – come detto – che la nota, per il momento, non è valsa a far venir meno, laddove previsto, il sistema della bigliettazione, è altrettanto vero che dopo la pubblicazione della stessa non risultano nuovi casi di chiese che abbiano fatto ricorso al ticket d'ingresso; dal che si evince che il provvedimento è quantomeno servito a porre un argine alla

⁹⁷ In tal senso cfr. **BENEDETTO XVI**, *Messaggio in occasione del VII Congresso Mondiale della Pastorale del turismo*, cit., ove l'allora pontefice esplicitamente affermava che "la nuova evangelizzazione, alla quale tutti siamo chiamati, ci chiede di avere presente e usare le numerose occasioni che il fenomeno del turismo ci offre per presentare Cristo come risposta suprema agli interrogativi dell'uomo di oggi".

⁹⁸ Nella medesima direzione merita di essere segnalata anche una iniziativa del patriarca di Venezia mons. Moraglia, il quale, nella prefazione del calendario liturgico-diocesano per l'anno 2013, distribuito alle parrocchie, ha invitato i parroci a valorizzare la specificità liturgica, ponendo un freno "all'utilizzo museale, e quindi economico, degli edifici religiosi della città" (Patriarcato di Venezia, *Calendario liturgico 2012-2013* promulgato dal Patriarca mons. Francesco Moraglia, Tipse, Vittorio Veneto, 2012, *Introduzione*, p. 4). Per il patriarca, in specie, "lo spazio sacro di una chiesa, nata per il culto, deve rimanere riferimento all'azione liturgica o a momenti che direttamente o indirettamente preparano o seguono tali azioni così come si pongono nei diversi momenti celebrativi o, comunque, in un reale rapporto ad essi» (*ibidem*). L'utilizzo improprio degli spazi sacri, soprattutto quando istituzionalizzato, agevola infatti, secondo il patriarca, l'instaurarsi di una mentalità funzionalistica in seno alla comunità dei credenti e alle sue guide, che non di rado finisce poi con il trasformarsi "in mentalità imprenditoriale". Di qui l'invito a "fronteggiare tale tendenza e soprattutto recuperare il senso del sacro, del mistero e dell'adorazione». Pur senza menzionare esplicitamente il problema del ticket, con tale richiamo mons. Moraglia ha voluto evidentemente criticare quanto avviene a Venezia, dove – lo si è precedentemente ricordato – diverse chiese hanno adottato già da anni il sistema della bigliettazione.



possibile ulteriore proliferazione del fenomeno, almeno in ambito di chiese di proprietà ecclesiastica, e questo lo si deve, intanto, considerare un apprezzabile risultato.

La nota può, dunque, essere considerata il primo passo nella direzione dell'eliminazione dell'accesso a pagamento nelle chiese aperte al culto (e, in un'ottica più ampia, di un più corretto utilizzo degli edifici sacri monumentali, in grado di armonizzare le esigenze turistiche con quelle culturali). Spetterà, naturalmente, ai responsabili delle chiese in sede locale –e ai vescovi diocesani tenuti a vigilare– compiere l'ulteriore sforzo per eliminare definitivamente la prassi del ticket, e valorizzare quelle forme alternative di finanziamento in grado di garantire il reperimento delle risorse economiche necessarie per le molteplici esigenze legate alla gestione, manutenzione e conservazione degli edifici di culto monumentali, compatibili con la primaria e costitutiva finalizzazione al culto dei medesimi⁹⁹.

ABSTRACT

Access to churches: worship fruition, tourist use, ticket issue

This essay examines different possible uses of monumental churches according to canon and civil law, focusing on issues arising when use is for cultural purposes. Special attention is devoted to the practice of setting admission fees for visiting historical and artistic churches. The paper examines controversy and criticism of this practice, and the solution adopted by the Episcopal Conference of Italy (CEI) with the publication of the document "Access to churches" (2012). The Italian bishops, precisely in order to dissuade and possibly eliminate such practice, have reaffirmed the principle of free access to churches, subject to certain exceptions, as these are places devoted primarily to communitarian and personal prayer, even if artistic value is also involved. Finally, the essay offers some concluding remarks on the future perspectives and possible solutions to some of the most serious aspects of the question.

⁹⁹ In tale prospettiva, accanto e a supporto della nota e delle sue finalità occorre evidentemente pensare ad una serie di interventi e di iniziative, finalizzati a sostenere anche economicamente gli enti ecclesiastici responsabili della gestione degli edifici di culto monumentali. Fra di essi, oltre agli interventi diretti della CEI di natura economica per far fronte ad esigenze di manutenzione e di restauro, vanno ad esempio annoverate le iniziative volte a sostenere finanziariamente quelle diocesi che affidano ad associazioni di volontari l'apertura delle chiese d'arte e l'accoglienza dei pellegrini e dei turisti, già sperimentate con successo dalla CEI negli ultimi anni e che, tuttavia, potrebbero ancora essere utilmente incrementate.